

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 giugno 2009

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di giugno dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e tredici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Ennio PASTORET
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che è assente giustificato l'Assessore Laurent VIERIN. L'Assessore Claudio LAVOYER lascia la seduta alle ore 8.29 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1640.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1709** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODALITA' E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 20 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE O DI PERSONE E COSE". ABROGAZIONE DELLA DGR N. 556 DEL 29 FEBBRAIO 2008.

Vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 “Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose”;

visto che diversi articoli della legge rinviano a successiva deliberazione della Giunta regionale la disciplina delle modalità concernenti l’attuazione delle suddette norme e delle modalità attuative;

considerato che per il rilascio dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per gli aspetti legati all’immunità da frane e valanghe è risultato necessario sostituire i contenuti della deliberazione n. 556 del 29 febbraio 2008, avente per oggetto: “Approvazione delle disposizioni tecniche di attuazione dell’art. 7, comma 6 del D.M. 400/1998 così come modificato dal D.M. 392/2003, in materia di immunità dal pericolo di frane e valanghe per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone”;

visto il testo allegato alla presente proposta di deliberazione che, sulla base dell’esperienza maturata dalla struttura competente nello svolgimento dell’attività amministrativa in ambito funiviario, accorpa in un unico testo le modalità e procedure esplicitamente richieste dalla legge in questione, ad eccezione della materia relativa all’esercizio ed al personale addetto alla conduzione degli impianti a fune, attualmente in fase di discussione a livello nazionale;

sentite le rappresentanze delle categorie interessate dalla legge regionale 20/2008;

richiamata la propria deliberazione n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo servizio del Servizio infrastrutture funiviarie dell’assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi del combinato disposto degli artt.13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo servizio del Servizio geologico dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt.13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt.13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell’Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti Aurelio Marguerettaz e dell’Assessore regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica Marco Vierin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il testo allegato concernente le modalità di attuazione degli articoli della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 “Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose”, ad eccezione delle modalità di attuazione dell’articolo 30, relativo al personale addetto all’esercizio degli impianti a fune, che saranno oggetto di successiva deliberazione;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 29 febbraio 2008, avente per oggetto: “Approvazione delle disposizioni tecniche di attuazione dell’art. 7, comma 6 del D.M. 400/1998 così come modificato dal D.M. 392/2003, in materia di immunità dal pericolo di frane e valanghe per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone”.

§

MODALITA' E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 20 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE O DI PERSONE E COSE"

INDICE

1. GENERALITA'

- 1.1 Caratteristiche dei veicoli delle linee di prima categoria
- 1.2 Opere complementari

2. CONCESSIONE DI NUOVE LINEE

- 2.1 Domanda di concessione
- 2.2 Requisiti del richiedente la concessione
- 2.3 Documenti tecnici allegati alla domanda
- 2.4 Contenuti del progetto per la concessione
- 2.5 Disposizioni ed elaborati tecnici della dichiarazione di immunità dal pericolo di frane, valanghe e rischio idrogeologico in generale
- 2.6 Disposizioni di carattere generale riguardanti la dichiarazione di immunità e le misure di difesa strutturali e gestionali
- 2.7 Documenti amministrativi allegati
- 2.8 Istruttoria
- 2.9 Deliberazione di concessione
- 2.10 Disciplinare di concessione
- 2.11 Contenuti del progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura
- 2.12 Esame ed approvazione del progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura
- 2.13 Autorizzazione parziale o completa dell'inizio dei lavori
- 2.14 Adempimenti preliminari al collaudo
- 2.15 Varianti in corso d'opera
- 2.16 Relazione di fine lavori

3. COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 3.1 Domanda di collaudo
- 3.2 Documentazione a corredo della domanda di collaudo
 - 3.2.1 Dichiarazioni da parte del direttore dei lavori
 - 3.2.2 Documenti e certificazioni a cura del direttore dei lavori
 - 3.2.3 Verbale delle prove interne preliminari al collaudo
 - 3.2.4 Adempimenti a cura del concessionario
- 3.3 Nomina della commissione di collaudo
- 3.4 Attività di collaudo
 - 3.4.1 Accertamenti preliminari
 - 3.4.2 Adempimenti della commissione di collaudo
 - 3.4.3 Verbale di collaudo
 - 3.4.4 Conclusione del collaudo e prescrizioni
- 3.5 Adempimenti successivi al collaudo
- 3.6 Modalità di accertamento della validità della copertura assicurativa
- 3.7 Autorizzazione all'esercizio
- 3.8 Svincolo della fideiussione

3.9 Oneri di collaudo

4. MODIFICHE ALLA CONCESSIONE DELLA LINEA (art. 12 della l.r. 20/2008)

4.1 Definizione delle modifiche alla concessione della linea

4.2 Domanda di modifica alla concessione

4.3 Istruttoria

5. MODIFICHE AGLI IMPIANTI NON RICHIEDENTI UNA MODIFICA ALLA CONCESSIONE

5.1 Definizione delle modifiche agli impianti che non richiedono una modifica della concessione

5.2 Domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione

5.3 Istruttoria

5.4 Collaudo e autorizzazione all'apertura

5.5. Modifiche tecniche non rilevanti

6. RILEVANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO (art. 29 comma 4 della l.r. 20/2008)

6.1 Approvazione del programma di revisione generale o interventi di modifica

6.1.1 Rilevanti interventi di manutenzione e controllo

6.2 Modifiche tecniche

6.3 Collaudo funzionale

7. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

7.1 Tariffe ed orari (art. 20)

7.2 Sospensione temporanea o interruzione definitiva dell'esercizio

7.3 Vigilanza sull'esercizio

7.4 Statistica (art. 34)

7.5 Pubblicità sugli impianti

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE

8.1 Modalità e procedure

8.2 Qualifica di "incaricato di pubblico servizio"

8.3 Modalità e procedure del SIF.

8.4 Modalità e procedure dell'"incaricato di pubblico servizio" dipendente delle società concessionarie.

ALLEGATI:

Allegato 1) domanda per la concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico

Allegato 2) autocertificazione requisiti del richiedente la concessione

Allegato 3) registro delle condizioni di sicurezza valanghe

Allegato 4) importi comprovanti l'avvenuto deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria

Allegato 5) disciplinare di concessione per la costruzione e l'esercizio di una linea di trasporto funiviario

- Allegato 6) minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie
- Allegato 7) domanda per la modifica della concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico esistente
- Allegato 8) domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione
- Allegato 9) domanda di attribuzione di incaricato di pubblico servizio

1. GENERALITA'

1.1 Caratteristiche dei veicoli delle linee di prima categoria (art. 2 della l.r. 20/2008).

1.1.1 Le caratteristiche dei veicoli delle linee di prima categoria, di cui all'art. 2.1, lettera a), della l.r. 20/2008 (successivamente indicata come "legge") sono le seguenti:

- a) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici;
- b) accessibilità delle stazioni e dei veicoli per le persone che hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- c) dimensioni tali da consentire l'agevole introduzione e trasporto in posizione orizzontale di una barella portaferti, unitamente all'accompagnatore.

1.1.2. Nel caso di impianto dotato di più veicoli, tutti i veicoli devono presentare le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del comma precedente, ed un numero di essi coerente con le finalità della linea deve presentare anche le caratteristiche di cui al punto c).

1.2 Opere complementari (art. 5).

Per opere complementari, utili o necessarie per la completa e funzionale realizzazione della linea, si intendono le seguenti infrastrutture: strade di accesso, collegamenti con le piste da sci, parcheggi, biglietterie, ricoveri per i mezzi battipista, depositi, impianti di produzione, trasformazione e trasporto dalla più vicina linea di distribuzione dell'energia elettrica, eventuali opere di difesa dal pericolo idrogeologico o valanghivo ed in genere tutte le aree e le strutture funzionali all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti a fune.

2. CONCESSIONE DI NUOVE LINEE

2.1 Domanda di concessione.

La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune di nuova costruzione, in bollo, deve essere inoltrata al Servizio Infrastrutture Funiviarie (SIF) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 1).

Le domande di concessione che si riferiscono alle linee concorrenti, di cui all'art. 22 della legge, devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente. Il SIF provvede ad informare gli interessati della concorrenzialità delle linee e della particolare istruttoria conseguente. I soggetti interessati possono esaminare i progetti delle linee concorrenti ed eventualmente proporre modifiche al proprio progetto.

2.2 Requisiti del richiedente la concessione (art. 6).

Il richiedente la concessione deve dichiarare di possedere i requisiti previsti all'art. 6 della legge, utilizzando l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 2).

Le società richiedenti, se non ancora titolari di una concessione, devono dimostrare che l'oggetto sociale riguarda anche l'organizzazione, la gestione e, ove ricorra, la costruzione di impianti a fune, eventualmente tramite la presentazione di una copia dello statuto societario.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui la concessione sia rilasciata a enti pubblici.

Nel caso di mutamenti dello statuto societario e di variazioni dei legali rappresentanti della società e delle relative cariche rivestite, il concessionario è tenuto a comunicare tali variazioni tempestivamente al SIF, con semplice dichiarazione.

Ai fini della continuità del pubblico esercizio devono inoltre essere comunicate tempestivamente tutte le trasformazioni, fusioni o estinzioni delle imprese esercenti.

2.3 Documenti tecnici allegati alla domanda (art. 7).

La domanda di concessione deve essere corredata dai seguenti documenti tecnici:

- a) la relazione illustrativa delle finalità della linea, in relazione all'ambito territoriale in cui è proposta;
- b) il progetto per la concessione dell'impianto che realizza la linea, contenente i documenti di cui al successivo punto 2.4;
- c) la documentazione tecnica necessaria a descrivere il posizionamento e le caratteristiche dell'impianto, nonché delle opere complementari come definite in 1.2;
- d) la relazione contenente gli elementi necessari per il giudizio in materia di compatibilità con lo stato di dissesto in essere e con le caratteristiche geologico-geotecniche dell'area, nonché in materia di forestazione. Tale relazione deve tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere, comprese quelle complementari, se previste;
- e) la relazione contenente gli elementi necessari per il giudizio in materia di forestazione e pericolo di valanghe. Tale relazione deve tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere ed illustrare le eventuali procedure di distacco artificiale previste;
- f) una relazione che dimostri la validità della realizzazione dal punto di vista tecnico-economico motivando la scelta dell'investimento attraverso un'analisi che indichi:
 - l'attuale frequentazione e le criticità del comprensorio e dell'area specifica di ubicazione della nuova linea in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste;
 - l'attuale situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società concessionaria e/o gerente;
 - la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento iniziale nonché, su una previsione almeno triennale, la capacità della società di sostenere gli oneri gestionali futuri indicando nel dettaglio i maggiori oneri prevedibili e le eventuali economie di scala realizzabili in relazione alla nuova iniziativa;
 - la coerenza con i programmi pluriennali di investimento del concessionario.
- g) la proposta di categoria da assegnare all'impianto ai sensi dell'art. 2 della legge;
- h) una planimetria in scala 1:10.000 con indicate la linea funiviaria proposta e le linee già esistenti in zona, le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici e sciistici di collegamento fra queste, nonché le aree di interesse raggiungibili con l'impianto nel caso si intenda effettuare anche il servizio estivo;
- i) ove ricorrono, i progetti preliminari delle opere di difesa dal pericolo di frane e valanghe, ovvero il piano di gestione dal pericolo delle valanghe.

2.4 Contenuti del progetto per la concessione.

Gli elaborati del progetto per la concessione dell'impianto funiviario, da presentare per l'istruttoria di concessione, devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, e, per i disegni, in formati unificati

secondo le norme UNI vigenti. Ogni documento deve essere numerato progressivamente e recare la firma del richiedente la concessione e dell'ingegnere progettista generale, il quale deve risultare iscritto al relativo ordine professionale ed esperto nel settore funiviario; nell'eventualità che le singole parti di progetto siano redatte da professionisti diversi, esse devono comunque essere controfirmati dal progettista generale. Il progetto per la concessione dell'impianto funiviario deve essere composto dai seguenti elaborati:

- a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato proposto, dell'ubicazione delle stazioni e dei sostegni, dei tracciati degli impianti a fune e delle piste da sci esistenti od in programma, nonché delle eventuali opere complementari proposte a completamento dell'iniziativa;
- b) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali opere complementari proposte;
- c) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con strade di qualsiasi tipo, con ferrovie e funivie aeree o terrestri, con linee elettriche o di telecomunicazione, con fiumi, torrenti o canali o condotte in pressione, con piste da sci e simili, con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra queste e l'impianto, corredata della documentazione necessaria per rendere possibile, sulla base della norme di cui all'art. 33 della legge, il giudizio sulla regolarità dell'attraversamento stesso;
- d) profilo longitudinale della linea, nella scala prescritta per ciascun tipo di impianto dalle norme di cui all'art. 33 della legge, riportante l'esatto andamento del terreno in asse all'impianto e sotto le funi, l'indicazione delle stazioni e dei sostegni di linea, nonché l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari per il rispetto delle norme funiviarie: il profilo deve presentare le quote riferite al livello del mare;
- e) piani quotati delle zone di stazione, in scala non inferiore a 1:200, riportanti le curve di livello, illustranti sia le soluzioni proposte per agevolare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con le piste da sci o con altri impianti limitrofi;
- f) progetto architettonico delle stazioni e disegni di insieme delle principali parti dell'impianto, ivi compresi i sostegni di linea, nelle proiezioni necessarie e nelle scale idonee affinché tutte le sue parti risultino chiaramente rappresentate;
- g) elaborati di progetto delle opere complementari alla linea, di cui all'art. 5, comma 2 della legge, che devono essere redatti in conformità alle eventuali norme di settore e nelle scale idonee e nel dettaglio utile affinché tutte le parti risultino chiaramente descritte e su di esse possa essere espresso un compiuto esame al fine del giudizio di ammissibilità;
- h) elaborato di calcolo e verifica contenente:
 - la descrizione delle principali caratteristiche tecniche costruttive e di funzionamento dell'impianto, accompagnata da una relazione sulla sua corrispondenza alle norme tecniche in vigore;
 - il calcolo relativo alla configurazione delle funi ed alla loro sicurezza, nonché la determinazione dell'intervio e dei franchi verticali e laterali;
 - la descrizione del sistema di trazione, nonché il calcolo della potenza motrice necessaria e la determinazione della velocità, della portata oraria e dell'intervallo tra i veicoli;

- la descrizione dell'azionamento di riserva, ove previsto, per assicurare la continuità del servizio; ovvero la giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per la linea funiviaria;
- la descrizione dell'azionamento di recupero;
- i) la descrizione per entrambe le stazioni delle caratteristiche delle sorgenti di energia previste, sia quella principale sia quella di riserva, ove prevista, corredata dello schema unifilare del sistema delle alimentazioni, e con la giustificazione dell'eventuale assenza di quella di riserva;
- j) i disegni schematici delle principali strutture funiviarie di stazione, dei sostegni di linea e dei veicoli, nelle scale e nel dettaglio idoneo affinché gli elementi costitutivi dell'impianto risultino chiaramente rappresentati;
- k) il regolamento di esercizio in bozza e il piano di soccorso in bozza, contenente anche la relazione sull'organizzazione e sui mezzi necessari per effettuare il soccorso in linea;
- l) cartografie dei terreni a rischio idrogeologico (terreni soggetti al rischio di frane, valanghe ed inondazioni) redatte secondo i contenuti della l.r. n. 11 del 6/4/1998 e successive modificazioni in adozione all'Amministrazione Comunale su cui insistono i manufatti previsti, con riportato l'intero progetto d'impianto di risalita comprensivo delle opere complementari e funzionali di cui all'art. 5 della legge;
- m) dichiarazione di immunità, attestante che l'area del terreno interessata, ai fini della protezione delle opere e della sicurezza dell'esercizio, sia - per caratteristiche naturali o opere artificiali o interventi preventivi - immune, secondo ragionevoli previsioni, dal rischio di frane, valanghe ed idrogeologico in generale ed in coerenza con i contenuti delle cartografie previste alla lettera l). La dichiarazione di immunità dovrà essere accompagnata da elaborati tecnici i cui contenuti sono descritti in dettaglio ai punti 2.5 e 2.6.

I documenti tecnici allegati alla domanda sono presentati in una copia su supporto cartaceo ed una copia su supporto informatico; ai fini della loro trasmissione, nel corso dell'istruttoria, ad enti e strutture regionali, di cui all'art. 7 della legge, potranno essere richieste ulteriori copie di stralci del progetto. L'elaborato specificamente attinente all'impianto funiviario, di cui al precedente comma 2, lettera h), è presentato in due copie cartacee e una informatica, su richiesta del SIF, nel caso in cui sia previsto il ricorso alla Commissione funicolari aeree e terrestri (Commissione FAT), di cui all'art. 8, comma 2b della legge.

Nel caso di presentazione contestuale della domanda di valutazione sulla compatibilità ambientale (VIA), dovranno essere consegnati anche gli elaborati richiesti dalla procedura, nel numero di copie necessarie, ai sensi della l.r. 14/1999.

2.5 Disposizioni ed elaborati tecnici da allegare alla dichiarazione di immunità dal pericolo di frane, valanghe e rischio idrogeologico in generale

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- **immunità dal pericolo di frane:** si definisce immunità dal pericolo di frane di un'area o di un manufatto, l'esenzione dagli effetti derivanti da dinamiche gravitative che possano interessare l'area dell'impianto e delle opere

complementari e funzionali. L'immunità dell'area può essere raggiunta, mediante misure di tipo strutturale;

- **immunità dal pericolo di valanga:** si definisce immunità dal pericolo di valanga di un'area o di un manufatto, l'esenzione, per un tempo di ritorno in coerenza con il tempo di ritorno utilizzato per la redazione delle cartografie di rischio idrogeologico previste alla lettera l) del punto 2.4, dagli effetti derivanti dal raggiungimento, da parte di una valanga, dell'area o del manufatto stesso. L'immunità di un'area o di un manufatto può essere raggiunta, nel caso non lo sia già per caratteristiche naturali, mediante misure di tipo strutturale o gestionale;
- **misure di tipo strutturale** sono misure di carattere strutturale quelle che, mediante la realizzazione di opportune opere di protezione attive o passive o la modificazione dei caratteri geodinamici e morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi dei fenomeni franosi e valanghivi su un'area o su un manufatto da proteggere ovvero ne impediscono gli effetti;
- **misure di tipo gestionale:** sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell'esercizio degli impianti a fune, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivo-meteorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell'esercizio e/o la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose;
- **distacco artificiale:** è una misura gestionale che prevede un'azione attiva, da parte degli operatori sul territorio, di distacco delle masse nevose, che si basa sulla valutazione della situazione nivo-meteorologica, su un piano operativo per il distacco e sugli effetti dell'azione di distacco artificiale. Tra i metodi più diffusi si ricordano il cat-ex, il gaz-ex, il distacco con esplosivo, con miccia detonante, la movimentazione o battitura del manto mediante mezzi meccanici;
- **misure preventive:** sono misure gestionali, per l'apertura al pubblico di aree, che non prevedono un'azione attiva da parte degli operatori sul territorio ma che si basano sulla valutazione dell'immunità locale e temporanea da valanga da parte di esperti. Non sono applicabili, nell'ambito degli impianti a fune, agli elementi strutturali di impianto.

a) Immunità dal pericolo di frane - Elaborati tecnici

L'elaborato relativo alla dichiarazione di immunità dal pericolo frane e dai rischi idrogeologici in generale, dovrà contenere e si dovrà basare sui seguenti documenti:

1. Relazione geologica

La relazione geologica deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle

superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. La relazione geologica deve contenere apposita sezione che analizzi la compatibilità dell'intervento rispetto ai fenomeni indicati dalla cartografia degli ambiti inedificabili, relativa al pericolo di frane, di cui all'art. 35 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11. Gli elaborati che devo accompagnare la relazione geologica sono:

- carta geologica in scala 1:10.000 o più dettagliata, con indicazione plano altimetrica degli elementi strutturali dell'impianto;
- sezione geologica in scala 1:5.000 o più dettagliata, sviluppata secondo la disposizione planimetrica della linea di arroccamento;
- documentazione fotografica;
- trasposizione planimetrica della struttura sulla cartografia degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11.

2. Relazione geotecnica e/o geomeccanica

La relazione geotecnica deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e/o di laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alla costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini che si raccomandano per la successiva fase esecutiva. La relazione geotecnica dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008, e la caratterizzazione geotecnica dei terreni e geomeccanica delle rocce deve essere coerente con la ricostruzione geologica del sito e, quindi, la relazione geotecnica/geomeccanica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa. Gli elaborati che devo accompagnare la relazione geologica sono:

- verifiche di stabilità dei versanti interessati da scavi e/o riporti lungo tutto il tracciato dell'impianto, compreso le stazioni;
- documentazione inerente le prove in sito e/o di laboratorio;
- programma delle eventuali indagini che si raccomandano per la successiva fase esecutiva;
- documentazione fotografica delle aree di indagine.

3. Opere strutturali

Nel caso in cui l'immunità da frane o da rischi idrogeologici in genere venga garantita mediante misure di tipo strutturale, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) planimetria con ubicazione delle opere strutturali;
- b) analisi e verifiche dell'efficacia delle opere proposte in relazione alla sorgente di pericolo rispetto alla quale le opere vengono progettate (ad esempio, nel caso di realizzazione di opere passive quali valli o reti paramassi, occorre produrre idonee verifiche traiettografiche illustranti le condizioni ante e post intervento);

- c) prospetti e sezioni tipo;
- d) particolari costruttivi.

b) Immunità dal pericolo di valanghe - Elaborati tecnici

L'elaborato relativo alla dichiarazione di immunità dal pericolo di valanghe, dovrà contenere e si dovrà basare sui seguenti documenti:

1. Relazione tecnica

- a) descrizione del fenomeno valanghivo, evidenziando particolari condizioni morfologiche, vegetazionali e nivologiche, valutando l'apporto della frazione densa/ polverosa/mista delle valanghe;
- b) documentazione fotografica;
- c) scheda di segnalazione del sito valanghivo (comprendente le notizie storiche, la caratterizzazione delle zone di distacco/ scorrimento/ accumulo, le strutture coinvolte evidenziando l'entità dei danni, le difese attive/ passive presenti), riprendendo i dati di base contenuti nelle relative schede allegate alla documentazione degli ambiti inedificabili di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998;
- d) modellizzazione dei fenomeni valanghivi:
 - Descrizione del modello adottato
 - Dati di input: descrizione, valutazione e scelta motivata dei parametri di calcolo adottati.
 - Profili e sezioni di calcolo riportati in scala adeguata
 - Risultati ottenibili dalle simulazioni della frazione densa:
 - velocità del fronte: per ricavare la forza d'impatto su superfici piane e perpendicolari al moto;
 - pressione: deve essere fornita un'individuazione accurata delle pressioni d'impatto;
 - distribuzione del deposito: per determinare la distanza di arresto nel modo più preciso possibile;
 - stima dell'altezza del deposito
 - Risultati ottenibili dalle analisi della frazione aerosol:
 - analisi e stima del comportamento della frazione aerosol, individuando i parametri di velocità e pressione in corrispondenza delle strutture coinvolte
- e) Relazione di calcolo dei carichi agenti qualora la valanga raggiunga gli elementi strutturali dell'impianto o le opere complementari e funzionali:
 - Verifiche eseguite secondo quanto contenuto e previsto nelle norme vigenti all'atto della consegna al SIF degli elaborati progettuali;
 - Verifiche dei carichi aggiuntivi derivanti dalla possibile azione del fenomeno valanghivo sulle strutture;
 - carico dovuto dalla frazione densa della valanga
 - carico dovuto dalla frazione aerosol della valanga

(Nell'individuazione dei carichi dovranno essere presi in considerazione opportuni coefficienti espositivi delle strutture in esame connessi alla morfologia dell'area di localizzazione e alla direzione della frazione densa e aerosol del fenomeno valanghivo. Dovranno altresì essere valutate le possibili variazioni derivanti dall'esistenza di elementi di protezione passiva sia naturali che artificiali presenti a monte delle strutture in esame. Inoltre dovranno essere definiti ed utilizzati opportuni coefficienti derivanti dalla tipologia dei materiali, dalla geometria delle strutture interessate e dei singoli elementi costituenti la stessa.

Si rammenta che qualora due o più carichi siano di segno opposto non può essere applicato il principio della sovrapposizione degli effetti, ma dovranno essere presi in considerazione entrambi e presa in considerazione la condizione di carico più gravosa ai fini della verifica ed il dimensionamento strutturale. Si sottolinea che ogni singolo elemento strutturale costituente la struttura dovrà essere verificato per ogni carico aggiuntivo esplicitato nei punti precedenti);

- Verifiche delle coperture delle strutture in esame per le quali valgono le stesse considerazioni espresse nei punti precedenti (coefficienti espositivi, coefficienti derivanti dalla geometria, tipologia della copertura,...);
 - Verifiche di tutti gli elementi isolati e/o sporgenti facenti parte della struttura in esame sempre nel rispetto di quanto contenuto nei punti precedenti;
 - Schema riassuntivo delle verifiche effettuate, dei carichi e delle condizioni di carico utilizzate al fine del dimensionamento delle opere; nel caso in cui non si siano applicati i carichi definiti nei punti precedenti (carico dovuto dalla frazione densa della valanga e carico dovuto dalla frazione aerosol della valanga) dovranno essere esplicitate ed adeguatamente motivate le considerazioni che hanno condotto il progettista alla mancata applicazione degli stessi;
 - Planimetrie, prospetti e sezioni delle strutture coinvolte dai fenomeni valanghivi su cui dovranno essere riportati i carichi agenti.
- f) Indicazioni delle misure da adottare: descrizione delle misure di tipo strutturale o gestionale da adottarsi a protezione degli elementi strutturali fissi dell'impianto, del tracciato della linea, delle opere complementari e funzionali nel caso in cui non siano immuni per caratteristiche naturali dal pericolo di valanga.
- g) Corografia alla scala 1:5000 su base C.T.R. della linea di impianto, delle opere complementari e delle valanghe interferenti e presenti nell'area circostante così come riportato nelle cartografie di vincolo art. 37 l.r. 11/1998.

- h) Corografia alla scala 1:5000e ove presente 1:2000 su base catastale, della linea di impianto, delle opere complementari e delle valanghe interferenti e presenti nell'area circostante così come riportato nelle cartografie di vincolo art. 37 l.r. 11/1998.

2. Progetto delle misure di tipo strutturale – opere di difesa

I progetti preliminari delle opere di difesa dovranno essere supportati da un'analisi nella quale si confrontano gli scenari con/senza la presenza di opere, evidenziando le mitigazioni ottenute e le eventuali modifiche alle dinamiche valanghivive del sito.

Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione delle specifiche tipologie di opere da realizzare, formano parte integrante del progetto delle misure di carattere strutturale i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica;
- b) planimetria, in scala adeguata, della localizzazione delle opere; cartografie in scala 1: 10.000 o di maggior dettaglio: carta clivometrica, carta di uso del suolo, carta dei bacini idrografici e valanghivi. Dovranno essere riportati sulle cartografie menzionate gli elementi dell'impianto e le opere complementari e funzionali;
- c) prospetti e sezioni tipo;
- d) particolari costruttivi;
- e) relazione in cui si specificano i dimensionamenti delle opere anche mediante il ricorso a modelli matematici di dinamica delle valanghe;
- f) relazione geologica e geotecnica;
- g) stima dei costi;
- h) documentazione fotografica.

3. Progetto delle misure di tipo gestionale

Le misure gestionali sono adottate unicamente in presenza di fenomeni valanghivi contenuti e prevedibili. Per prevedibilità si intende l'attitudine del fenomeno valanghivo ad essere conosciuto con precisione e con anticipo sufficienti a consentire l'adozione delle misure gestionali previste. Tale prevedibilità è verificata con riferimento a ciascuna area in cui è prevista l'adozione di misure gestionali.

Il progetto delle misure gestionali, consiste in un piano di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio in presenza di pericolo di valanghe, di seguito denominato P.I.S.T.E., ovvero in un piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, di seguito denominato P.I.D.A.V.

Il **P.I.S.T.E.** individua le procedure da seguire per la chiusura e la successiva riapertura degli impianti a fune soggetti a temporaneo pericolo di caduta valanghe.

Gli elaborati che compongono il P.I.S.T.E. sono indicati di seguito:

- relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso, presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci;
- piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in

scala idonea recante l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;

- piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio, disciplina i tempi e le modalità della stessa, anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e meteorologiche dei siti, ed individua, il numero e le figure professionali del personale addetto alle operazioni. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione delle zone pericolose da interdire al pubblico e dei luoghi da presidiare, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico.

Il **P.I.D.A.V.** individua le operazioni e le procedure finalizzate alla chiusura temporanea degli impianti a fune ed al distacco artificiale delle valanghe.

Gli elaborati che compongono il P.I.D.A.V. sono indicati di seguito:

- relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio nonché le caratteristiche delle misure da adottare, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci;

- piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;

- piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio nonché i luoghi dove si svolgono le attività di distacco artificiale delle masse nevose, definendone le caratteristiche che condizionano lo svolgimento delle medesime attività, descrive i tempi e le modalità di effettuazione della sospensione temporanea dell'esercizio e delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe ed individua, il numero e le figure professionali del personale addetto. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti d'intervento e delle zone da interdire ai non addetti ai lavori o da presidiare nel corso delle operazioni, degli itinerari d'accesso e dell'estensione massima prevista delle singole valanghe distaccate artificialmente, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico ed alla chiusura ed alla riapertura degli impianti a fune e delle piste da sci per l'intera durata delle operazioni e comunque fino a quando non siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed indica altresì le misure di sicurezza da adottare al fine di non arrecare danni a cose e persone.

2.6 Disposizioni di carattere generale riguardanti la dichiarazione di immunità e le misure di difesa strutturali e gestionali

a) Norme particolari per le misure di tipo strutturale e gestionale

Fermo restando che le strutture dell'impianto a fune non sono soggette alle misure di tipo gestionale preventivo (P.I.S.T.E.), il ricorso alle stesse è consentito in via esclusiva con riferimento al pericolo di valanghe che interessino unicamente il sentiero di soccorso posto sotto la linea funiviaria. Quanto previsto dal presente comma non è applicabile in presenza di tracciati di sciovie a fune bassa o manovie, i quali sono da considerare allo stesso modo degli elementi strutturali di impianto.

Per gli impianti a fune di particolare interesse strategico, si devono prevedere misure gestionali, nei limiti indicati dal comma 1, tali da minimizzare i tempi di chiusura necessari per l'effettuazione delle azioni previste dai P.I.D.A.V..

Per gli impianti di risalita, le cui strutture e opere funzionali e complementari ricadono in area a debole rischio valanghivo, definita ai sensi della l.r. n. 11/1998, e per i quali il fenomeno valanghivo che potenzialmente raggiunge le strutture sia solo ed esclusivamente costituito dalla frazione aerosol, l'immunità dal pericolo valanghe è conseguibile tramite l'adeguamento strutturale dei manufatti in modo che resistano ai massimi carichi indicati negli elaborati tecnici allegati alla dichiarazione di immunità ed in coerenza con quanto richiesto ai sensi dell'art 37 della l.r. n. 11/1998.

b) Limiti a talune misure di difesa

E' ammesso l'utilizzo di tecniche di bonifica del manto nevoso instabile mediante battitura meccanica soltanto in presenza di modesti e localizzati fenomeni di scivolamento di masse nevose che si generano lungo la linea o nelle sue immediate adiacenze, previa espressa motivazione e valutazione contenute nella relazione nivologia di cui al punto precedente.

c) Variazioni delle condizioni di rischio

Qualora le condizioni e i fattori di rischio valutati nel progetto delle misure gestionali siano mutati in maniera sostanziale rispetto a quelli costituenti i presupposti su cui si basavano le prescrizioni del progetto medesimo, i concessionari degli impianti a fune provvedono ad adeguare e modificare il progetto ed a realizzare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

I concessionari comunicano altresì alla struttura competente i nominativi, le qualifiche e gli estremi di abilitazione del personale addetto alla gestione del pericolo valanghe presso ciascun impianto; ogni variazione che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima.

Copia delle comunicazioni deve essere conservata presso la sede locale del concessionario, a disposizione degli addetti alla vigilanza. La stessa sede locale dovrà essere indicata nel piano.

d) **Figure professionali addette alla redazione degli elaborati tecnici allegati alla dichiarazione d'immunità**

I progetti sono redatti nel rispetto della vigente normativa in materia di competenze professionali da tecnici abilitati all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nel settore nivologico-valanghivo.

e) **Figure professionali addette all'attuazione delle misure gestionali**

Gli interventi di carattere gestionale sono attuati dalle seguenti figure professionali:

1. responsabile della sicurezza valanghe;
2. direttore delle operazioni;
3. operatore del distacco artificiale;
4. osservatore nivologico.

Il progetto delle misure gestionali individua le figure professionali e il personale necessari per l'attuazione degli specifici piani d'intervento, tenuto conto della complessità dei piani stessi, del numero e della dislocazione dei siti valanghivi nonché dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenze, ed indica i criteri che regolano la presenza del direttore delle operazioni presso gli impianti a fune e le piste da sci.

L'attuazione del progetto relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura degli impianti a fune, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolta da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni.

Nel caso in cui le linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose siano destinate all'esercizio ad uso pubblico di piste da sci, di cui alla l.r. 17/03/1992 n. 9, gli interventi di carattere gestionale possono essere attuati dal direttore delle piste, in alternativa al responsabile della sicurezza valanghe e al direttore delle operazioni, che siano in possesso dei titoli richiesti al punto 2.6.g).

1. Responsabile della sicurezza valanghe

Il responsabile della sicurezza valanghe sovrintende alle attività previste nel progetto delle misure gestionali e, in particolare:

- a) verifica la corretta attuazione degli adempimenti e degli interventi prescritti dal P.I.S.T.E. o dal P.I.D.A.V.;
- b) promuove gli eventuali adempimenti e modifiche al piano delle misure di difesa qualora sia mutato il quadro nivologico generale o le caratteristiche ambientali e attiva le misure d'emergenza necessarie a garantire la rimozione dell'imprevisto rischio valanghivo;
- c) accerta il possesso delle abilitazioni del personale preposto all'attuazione del piano;
- d) interviene tempestivamente su richiesta del direttore delle operazioni.

Il responsabile della sicurezza è nominato dal concessionario tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni.

La figura del responsabile della sicurezza è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure di carattere gestionale.

Il responsabile della sicurezza deve essere sempre reperibile durante il periodo di apertura degli impianti a fune. Al fine di consentire sostituzioni temporanee del

responsabile, il progetto deve prevedere la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di responsabile della sicurezza. Qualora si verifichi una temporanea indisponibilità del responsabile della sicurezza, quest'ultimo investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il concessionario e il direttore delle operazioni. In caso di impossibilità o di inerzia all'investitura provvede il concessionario.

Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità né del responsabile della sicurezza né del suo sostituto, il direttore delle operazioni provvede tempestivamente alla sospensione dell'esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci interessate dal piano.

2. Direttore delle operazioni

Il direttore delle operazioni cura la gestione del progetto e in particolare:

- a) registra giornalmente, prima dell'apertura al pubblico degli impianti a fune, i dati nivometeorologici e quelli relativi alle valanghe osservate, compilando il registro delle condizioni di sicurezza di cui all'allegato 4) al presente regolamento e conservando lo stesso nel luogo indicato dal progetto delle misure gestionali;
- b) assegna i compiti al personale da lui coordinato;
- c) dirige e coordina le operazioni di distacco artificiale delle valanghe e provvede agli adempimenti previsti dal punto 2.6.f);
- d) ordina la sospensione dell'esercizio in caso di imminente pericolo valanghe e avverte il responsabile della sicurezza del provvedimento adottato;
- e) avverte tempestivamente il responsabile della sicurezza in occasione di cambiamenti delle condizioni nivometeorologiche ritenuti significativi.

La figura del direttore delle operazioni è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure gestionali. Il direttore delle operazioni deve garantire la propria reperibilità nel periodo di apertura degli impianti, nonché la presenza continuativa nelle situazioni previste dal progetto delle misure gestionali. Per conto del medesimo concessionario, fermo restando il possesso dei necessari requisiti ed abilitazioni, il direttore delle operazioni è altresì autorizzato all'esercizio delle funzioni proprie di tutte le altre figure.

Al fine di consentire sostituzioni temporanee del direttore delle operazioni, il progetto delle misure gestionali prevede la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di direttore. Qualora il direttore delle operazioni non possa assicurare la propria reperibilità o la presenza sugli impianti, investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il titolare e il responsabile della sicurezza. In caso di inerzia o di impossibilità all'investitura provvede il titolare.

Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del direttore delle operazioni o del suo sostituto, il titolare provvede tempestivamente alla sospensione dell'esercizio degli impianti e delle piste da sci interessate dal piano.

3. Operatore del distacco artificiale delle valanghe

L'operatore del distacco artificiale delle valanghe effettua le operazioni di distacco artificiale delle valanghe su disposizione del direttore delle operazioni e secondo le procedure previste nel progetto delle misure gestionali. La figura dell'operatore è obbligatoriamente prevista dal progetto qualora il medesimo preveda operazioni di distacco artificiale delle valanghe.

L'operatore del distacco artificiale delle valanghe è nominato dal concessionario tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni, abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica di cui al punto 2.6.g) e siano in possesso dei titoli e delle abilitazioni richieste dalla legge per l'utilizzo delle tecnologie necessarie per il distacco delle valanghe.

4. Osservatore nivologico

L'osservatore nivologico, ove previsto dal progetto delle misure gestionali, rileva ed archivia, su disposizione del direttore delle operazioni, i dati nivometrici e meteorologici e quelli relativi alle valanghe verificatesi.

L'osservatore nivologico è nominato dal concessionario tra i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di cui al punto 2.6.g).

f) Ulteriori adempimenti relativi alle operazioni di distacco artificiale delle valanghe

Nel caso in cui a seguito delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe vi siano dubbi in ordine al permanere della situazione di pericolo (come nel caso in cui non si verifichi il distacco programmato della valanga stessa), il Direttore delle operazioni conferma la sospensione dell'esercizio dell'impianto a fune e ne dà tempestiva comunicazione al responsabile della sicurezza valanghe.

In tali casi la riapertura al pubblico dell'impianto può avvenire solo previa verifica tecnica effettuata congiuntamente dal direttore delle operazioni e dal responsabile della sicurezza valanghe, da cui risulti la cessazione della situazione di pericolo.

I risultati della verifica sono verbalizzati dal direttore delle operazioni e inseriti nel registro delle condizioni di sicurezza di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

g) Corsi abilitanti

Ai fini della formazione teorico – pratica, le figure professionali previste dal punto e) devono possedere i titoli abilitativi dei corsi organizzati dalla Associazione interregionale neve e valanghe (A.I.NE.VA.). La partecipazione a tali corsi è a titolo oneroso.

L'attestato di qualifica rilasciato da A.I.NE.VA ai candidati che abbiano superato l'esame finale abilita all'esercizio delle funzioni relative alle figure professionali previste dal punto 2.6.e).

Ai fini della formazione tecnico – pratica delle figure professionali già operanti e privi dell'attestato di qualifica di cui al precedente comma, la Regione Autonoma Valle d'Aosta organizza appositi corsi secondo gli standard dell'Associazione interregionale neve e valanghe (A.I.NE.VA.). La frequenza al corso è obbligatoria e la partecipazione è a titolo oneroso.

L'attestazione rilasciata da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere può essere accettata, se ritenuta equivalente dalla struttura regionale competente in materia.

2.7 Documenti amministrativi allegati alla domanda (art. 7).

La domanda di concessione deve essere corredata dai seguenti documenti amministrativi:

- a) la deliberazione di approvazione della VIA, qualora la procedura sia antecedente alla domanda di concessione: nel caso di procedure contestuali tale disposizione non si applica;
- b) dichiarazione dei requisiti soggettivi del concessionario, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 2);
- c) certificazione del deposito cauzionale per la costruzione, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 4);
- d) l'impegno del soggetto richiedente ad acquistare in via contrattuale le aree necessarie (o i diritti reali sulle stesse) per la realizzazione dell'intervento, ovvero la dichiarazione di volersi avvalere delle procedure per espropriazione per pubblica utilità, regolate dalla vigente normativa in materia.

I documenti amministrativi allegati alla domanda sono presentati in un'unica copia.

2.8 Istruttoria (art. 8).

2.8.1 Il SIF provvede a:

- a) verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge e la documentazione allegata alla domanda;
- b) acquisire il parere del Comune o dei Comuni interessati relativo alla compatibilità della linea da realizzare rispetto agli strumenti urbanistici ai sensi della legislazione in vigore, se non già trasmesso in allegato alla domanda di concessione;
- c) promuovere l'adozione di provvedimenti e di pareri da parte delle strutture competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione, nonché i provvedimenti e i pareri di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente. Nel caso tali pareri siano già stati richiesti nell'ambito della procedura di VIA, si considerano già acquisiti. Nel caso di presentazione contestuale delle domande di concessione e di VIA, la richiesta di parere va effettuata in forma congiunta;
- d) promuovere l'adozione di pareri da parte del SIF in materia di aree naturali protette, ove la linea o le opere complementari interessino il territorio di tali aree;
- e) effettuare i sopralluoghi eventualmente necessari;
- f) verificare, nel caso in cui il nuovo impianto che realizza la linea sia sostitutivo di altro già esistente, se l'iniziativa è conforme a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 8/2004, relativa agli interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari;
- g) verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni di cui all'Allegato 2).

Nel caso sia previsto un progetto preliminare delle misure di tipo strutturale o un progetto delle misure gestionali, il SIF trasmette alla struttura regionale competente in materia la documentazione necessaria per la verifica di conformità, che avviene contestualmente al rilascio della concessione funiviaria.

2.8.2 Le strutture competenti in materia di assetto idrogeologico esprimono parere di conformità previa verifica degli adempimenti previsti al punto al 2.5 e 2.6.

2.8.3 Il SIF esprime il proprio parere:

- a) sull'idoneità tecnica della linea proposta ad assolvere alle finalità per cui è richiesta la concessione;
- b) sul progetto per la concessione dell'impianto, ai fini della sicurezza e della conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della legge. A tale scopo, il SIF può richiedere il parere della Commissione FAT subordinando la conclusione del procedimento alla previa acquisizione del parere;
- c) sulla categoria da attribuire alla linea, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 2 della legge.
- d) Il SIF esprime inoltre il proprio parere in merito alle piste da sci. Nell'istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione. Il parere è espresso in merito alla capacità ricettiva delle piste afferenti l'impianto, in funzione della portata oraria previste per il nuovo impianto. Il SIF può quindi limitare la portata oraria dell'impianto se ritiene che le piste non siano idonee a ricevere i flussi di sciatori provenienti dal nuovo impianto.

2.8.4 Il SIF convoca la commissione, di cui all'art. 8 comma 3 della legge, composta da esperti appartenenti alla struttura regionale competente in materia di agevolazioni agli impianti a fune e alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., al fine dell'espressione di un parere in merito alla fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa. Per l'espressione del parere la commissione si avvale del rapporto regionale per gli impianti a fune di cui all'art. 4 della legge. Tale commissione si riunisce ogni volta che viene presentata una richiesta di concessione. La commissione redige un verbale che viene trasmesso al SIF.

2.8.5 I provvedimenti e i pareri di cui al presente articolo sono trasmessi al SIF entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta ovvero dalla data in cui è stata acquisita l'eventuale documentazione aggiuntiva, presentata dal richiedente o resasi necessaria su richiesta delle strutture regionali o di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente. Qualora siano necessari dei sopralluoghi, il termine è prorogato ad una data compatibile con le condizioni ambientali e stagionali che permettano un efficace svolgimento degli stessi.

2.8.6 Al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, valutando unitariamente i diversi interessi pubblici coinvolti, il SIF può indire una conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali, degli enti locali, delle aree naturali protette e degli altri soggetti interessati; nell'ambito di tale conferenza, può essere sentito il richiedente la concessione.

2.8.7 Il SIF predispose il proprio parere relativo agli aspetti tecnici dell'impianto e raccoglie i pareri dei diversi servizi in un apposito atto, conclusivo dell'istruttoria.

2.8.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.8.5, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal SIF, dispone in merito alla concessione.

2.9 Deliberazione di concessione (art. 10).

2.9.1 La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone in merito alla concessione sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 8 della legge e qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) il SIF abbia espresso parere favorevole in esito all'esame del progetto di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) della legge;
- b) la realizzazione della linea sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore;
- c) le strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione abbiano espresso parere di conformità favorevole;
- d) sia stato espresso parere favorevole da parte della commissione di cui all'art. 8, comma 3.

L'atto deliberatorio conterrà inoltre, se ne ricorre il caso, il dispositivo di deroga previsto dall'art. 35 della l.r. 11/98 relativamente alle opere funiviarie previste ed alle opere complementari.

2.9.2 Il provvedimento di concessione:

- a) stabilisce la categoria di appartenenza della linea e le caratteristiche dell'impianto che la realizza, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche di cui all'art. 12 della legge, le modalità di esercizio, i periodi e, se del caso, gli orari di esercizio;
- b) fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea, comprese le opere complementari, e ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 29 della legge.

2.9.3. Nel provvedimento di concessione la Giunta regionale può imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.

2.9.4. Il termine di cui al comma 2.9.2, lettera b), non può essere superiore a due anni per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli, per le sciovie, slittinovie e simili, e a tre anni per gli altri tipi di impianto. Tali termini possono essere prorogati dal SIF in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori, oppure dalla Giunta regionale per comprovati motivi di forza maggiore o per comprovate difficoltà realizzative.

2.9.5. La durata della concessione non può eccedere il periodo previsto di vita tecnica dell'impianto che realizza la linea.

2.9.6. Il SIF comunica gli estremi della deliberazione di concessione alle altre strutture intervenute nel corso del procedimento, ai fini di quanto disposto all'art. 28, comma 9 della legge, nonché ai Comuni territorialmente interessati, i quali se ne avvalgono per il rilascio della concessione edilizia.

2.9.7. La concessione è, di norma, rilasciata al proprietario dell'impianto che realizza la linea. Qualora l'impianto sia realizzato con il concorso di finanziamenti, diretti o indiretti, di enti pubblici, la proprietà può appartenere al finanziatore, soggetto diverso rispetto al concessionario o al richiedente la concessione, fatta eccezione per il caso di impianto

realizzato con il concorso di contributi in conto investimento, ove concessionario e proprietario dell'impianto coincidono.

2.9.8. La concessione non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori. L'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 28 della legge, è subordinato all'approvazione, anche solo parziale, del progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura.

2.10 Disciplinare di concessione.

Il disciplinare di concessione, il cui testo è allegato alla deliberazione di rilascio della concessione alla costruzione, deve essere trasmesso al SIF firmato dal legale rappresentante dell'ente concessionario, in triplice copia. Una copia verrà restituita, dopo l'atto di autorizzazione all'apertura dell'esercizio, con l'indicazione della durata della concessione, datata e firmata dal dirigente del SIF. Il disciplinare di concessione è il contratto ad oggetto pubblico tra le parti che regola i doveri ed i diritti dei contraenti; indica in particolare le modalità di esercizio, la vigilanza, le assicurazioni. Un modello del disciplinare è contenuto nell'allegato 5.

2.11 Contenuti del progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura.

Ottenuta la concessione, il concessionario deve inviare al SIF copia del progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Tale progetto dovrà contenere:

- a) la progettazione esecutiva delle parti di infrastruttura, così come definita all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210;
- b) la progettazione esecutiva delle opere complementari e delle opere di difesa e delle relazioni esecutive in materia di geologia, idrogeologia, geotecnica, nivologia e piste da sci delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto;
- c) la relazione che attesti puntualmente la rispondenza agli articoli della normativa funiviaria italiana relativa alla infrastruttura;
- d) quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 1 del 12 maggio 2004 e successivi chiarimenti, in merito al progetto definitivo per ciò che riguarda gli elementi di impianto non facenti parte dell'infrastruttura e soggetti a certificazione da parte di enti certificatori.

In particolare il progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative ed i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine:

2.11.1. relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive ed i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalla normativa, si devono presentare argomentate giustificazioni sugli scostamenti dalle disposizioni medesime; la relazione deve comprendere altresì l'elenco dei materiali delle opere civili di infrastruttura con le relative caratteristiche;

- 2.11.2. dichiarazione del progettista dell'impianto in cui si attesta:
- a) che il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'Allegato II del d.lgs. n. 210/03;
 - b) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati;
 - c) l'indicazione della o delle ditte costruttrici dell'infrastruttura con la dimostrazione della loro capacità tecnica, nonché l'elenco delle ditte costruttrici dei componenti;
 - d) la sua specifica esperienza maturata nel settore dei trasporti con impianti a fune;
 - e) il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2008, ove non diversamente disposto dalle norme vigenti;
- 2.11.3. corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;
- 2.11.4. elenco degli eventuali attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti ecc.) con la relativa documentazione tecnica per la formulazione del giudizio di ammissibilità;
- 2.11.5. due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre il profilo limite del veicolo e debbono essere riportate, per le singole campate, le configurazioni delle funi atte a determinare sia le distanze minime che le distanze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato dall'ingegnere o dal tecnico abilitato che ne ha effettuato il rilevamento e che, pertanto, se ne assume la piena responsabilità; detto profilo deve essere altresì controfirmato dal progettista;
- 2.11.6. calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni più significative, e relative verifiche;
- 2.11.7. dichiarazione di immunità definitiva attestante che l'area del terreno interessata, ai fini della stabilità delle opere e della sicurezza dell'esercizio, sia - per caratteristiche naturali o opere artificiali o, esclusivamente per i rischi da valanga, misure gestionali - immune, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane o valanghe;
- 2.11.8. il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tutti gli elaborati tecnici necessari per la realizzazione delle eventuali opere artificiali di prevenzione e protezione previste nelle fasi progettuali precedenti, redatti da professionisti di comprovata esperienza in materia nivologica - valanghiva e in materia geologica - geotecnica;
- 2.11.9. programma dettagliato per le operazioni di soccorso in linea comprendente i mezzi, i metodi ed i tempi per lo svolgimento delle operazioni con l'indicazione delle eventuali organizzazioni che possono fornire il loro aiuto; l'impegno delle organizzazioni coinvolte deve essere regolamentato con apposita convenzione;
- 2.11.10. uno o più fascicoli illustranti gli elementi costitutivi dell'infrastruttura in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonché l'analisi dei carichi e i risultati finali dei calcoli degli elementi strutturali, raffrontati con i limiti prescritti;
- 2.11.11. disegni principali relativi all'infrastruttura, redatti in uno o più formati UNI A4, tra cui:
- a) disegni quotati delle stazioni con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);

- b) disegni quotati delle strutture di linea con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);
- 2.11.12. un elaborato riepilogativo riportante il confronto puntuale con gli articoli delle norme relative all'infrastruttura;
- 2.11.13. progetto esecutivo delle opere civili di impianto;
- 2.11.14. documentazione relativa all'elettrotecnica:
- a) descrizione del sistema di protezione contro i fulmini con individuazione delle principali misure assunte,
 - b) schemi unifilari e descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti anche i sistemi di alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia;
 - c) relazione sugli impianti di messa a terra elettrica riportante gli schemi dei medesimi, la descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equipotenzialità tra le strutture metalliche dell'impianto e delle funi non isolate con l'impianto di terra medesimo secondo le norme CEI;
- 2.11.15. analisi di sicurezza dell'impianto, secondo l'art. 6 del d.lgs. n. 210/03, che identifichi i rischi e la loro quantificazione, i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal progettista, per mitigare o eliminare i predetti rischi. L'analisi generale di sicurezza riguarda:
- infrastruttura;
 - interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi;
 - influenze ed azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto;
 - la rispondenza puntuale con i requisiti essenziali di cui all'all. II del d.lgs. n. 210/03;
- 2.11.16. relazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 210/03;
- 2.11.17. gli attestati di valutazione di conformità, ai sensi dell'allegato V e gli attestati di esami CE, ai sensi degli allegati VII del d.lgs. n. 210/03 rilasciati da un organismo notificato. Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, oppure di modifiche e aggiornamento di elementi già certificati è consentito presentare, ai fini dell'approvazione del progetto, le richieste di esame avanzate all'organismo notificato corredate dei relativi disegni di insieme, della descrizione di interfaccia e del documento di utilizzo anche se provvisori. Gli attestati di esame CE definitivi, con la documentazione tecnica aggiornata, le dichiarazioni di conformità e i relativi manuali di uso e manutenzione (comprensivi del piano dei controlli revisionali previsti dalle norme vigenti) devono essere consegnati all'autorità di sorveglianza almeno 30 giorni prima della domanda di visita di ricognizione.
- A giudizio dell'Autorità di Sorveglianza per alcune situazioni adeguatamente motivate, riguardanti particolari sottosistemi o componenti di sicurezza, è consentito consegnare attestati e dichiarazioni in un tempo successivo a quanto disposto ma, comunque, non oltre la richiesta delle verifiche e prove funzionali;
- 2.11.18. precisazione dei limiti di impiego dei sottosistemi e confronto con i dati di progetto, nonché dimostrazione della reciproca compatibilità tra i sottosistemi;
- 2.11.19. disegni di insieme dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni principali e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto, in particolare:

- a) schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione, con relative descrizioni;
 - b) schemi funzionali e descrizione dell'azionamento elettrico di comando e controllo;
 - c) descrizione dell'azionamento di riserva, ove previsto, per assicurare la continuità del servizio; ovvero la giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per la linea funiviaria;
 - d) descrizione e schema dell'azionamento di recupero;
- 2.11.20. relazione sulle condizioni e limiti di esercizio;
- 2.11.21. valutazione del rischio di incendio secondo i criteri indicati nelle norme tecniche di settore;
- 2.11.22. gli elaborati progettuali relativi alle soluzioni tecniche adottate ai fini del rispetto del norme antinfortunistiche specificatamente funiviarie;
- 2.11.23. copia della segnalazione, alle autorità e agli enti civili e militari competenti, delle linee funiviarie che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea;
- 2.11.24. Ogni ulteriore elemento che il progettista ritenga utile per illustrare l'opera.

Tutti gli elaborati relativi al progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura, devono essere redatti in lingua italiana o francese e firmati dall'ingegnere progettista generale della funivia e controfirmati dal legale rappresentante della società esercente; la documentazione relativa a parti specialistiche può essere firmata da altri progettisti che ne hanno curato la specifica progettazione, ma deve essere comunque controfirmata dal progettista generale al fine di attestarne la compatibilità con le restanti parti dell'impianto.

Sono consegnate due copie del progetto, una delle quali è restituita alla società successivamente alla autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Il SIF si riserva la facoltà di inviare il progetto dell'impianto alla Commissione FAT per acquisirne il parere, nonché di richiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, pareri o documentazione, utili al fine del rilascio della concessione.

2.12 Esame ed approvazione del progetto definitivo funiviario ed esecutivo dell'infrastruttura.

2.12.1 In generale, la struttura competente esamina il progetto di impianto verificando la rispondenza alla normativa tecnica specificatamente funiviaria, contenuta nelle norme tecniche di settore. In particolare svolge il proprio esame secondo le seguenti modalità.

Per le parti certificate:

1. La struttura esamina l'analisi e la relazione di sicurezza. L'esame dell'analisi di sicurezza generale dell'impianto, riguarda l'identificazione dei rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell'esperienza, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali della Direttiva), nonché l'elenco dei componenti, dispositivi, funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelti dal progettista per mitigare o eliminare i predetti rischi.

L'autorità di sorveglianza esamina l'analisi di sicurezza generale dell'impianto, tenendo conto che le analisi di sicurezza dei singoli sottosistemi sono di esclusiva competenza dell'organismo incaricato della relativa certificazione, secondo il criterio sopra ricordato, nei seguenti ambiti:

- influenze ed azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto;

- infrastruttura;
 - interfacce tra sottosistemi e infrastruttura.
2. La struttura applica una procedura intesa a verificare, oltre allo stato completo dell'impianto, la corretta interazione dei sottosistemi tra loro al fine di garantire la sicurezza del funzionamento dell'impianto in quanto sistema completo. Ad esempio deve essere garantito dal progettista:
 - che i componenti di sicurezza o i sottosistemi incorporati in un impianto sono stati sottoposti alle procedure previste dalla direttiva;
 - che la loro incorporazione è avvenuta nel rispetto dei corrispondenti campi di impiego in modo tale da non comportare rischi per le persone e per i beni;
 - che la documentazione relativa al funzionamento e alla manutenzione di ciascuno di essi è stata consegnata al committente.
 3. La struttura verifica la completezza della documentazione tecnica per i componenti di sicurezza e per i sottosistemi.
 4. La struttura verifica l'utilizzo conformemente alla loro destinazione, dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi.

Per le parti di infrastruttura:

1. La struttura competente verifica che il progetto rispetti la normativa tecnica specificatamente funiviaria relativamente all'infrastruttura. In particolare ciò riguarda le norme relative a: il calcolo di linea, le caratteristiche delle stazioni, il tracciato ed il profilo della linea, le distanze di sicurezza dagli ostacoli, le velocità, le aree di stazione, i requisiti delle stazioni, degli argani, degli elementi costitutivi la linea, dei dispositivi di tensione, dei sistemi e mezzi per il recupero e l'evacuazione e dei sistemi di comunicazione e informazione, la segnaletica per gli utenti, l'elettrotecnica di impianto, gli attraversamenti.
2. La struttura acquisisce agli atti la valutazione del rischio di incendio, già utilizzata per la redazione dell'analisi di sicurezza e, qualora ne ricorrano le condizioni, acquisisce agli atti un progetto antincendio.
3. La struttura verifica che il progetto preveda almeno gli attrezzamenti ed attrezzature per la sicurezza dei luoghi di lavoro specificatamente funiviari, di cui alle norme funiviarie specifiche. A tal scopo verifica la completezza della relazione progettuale nella quale è puntualmente attestato il rispetto delle norme funiviarie di settore.
4. La struttura verifica la presenza a progetto di una dichiarazione che attesti il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2008.
5. La struttura verifica la corretta valutazione dei carichi e delle azioni agenti sulle strutture civili di impianto, quali ad esempio i pesi propri dei materiali, i carichi permanenti non strutturali ed i carichi variabili, le azioni funiviarie, le azioni di vento, neve, temperatura, le azioni eccezionali e derivanti da sisma. In merito alle calcolazioni delle opere civili di impianto (strutture in c.a., acciaio, legno, alluminio...) la struttura non si esprime, ma acquisisce agli atti i relativi documenti progettuali.
6. La struttura verifica il rispetto delle norme relative all'esercizio dell'impianto. Verifica in particolare che siano predisposti tutti gli adempimenti necessari per la corretta conduzione dell'impianto, la corretta e completa manutenzione dell'impianto e le procedure in caso di recupero od evacuazione della linea.

2.12.2. Qualora l'esito dell'esame del progetto sia positivo, il SIF provvede ad approvarlo con proprio atto. L'approvazione del progetto è comunque subordinata alla segnalazione alle autorità competenti in materia di navigazione aerea, indicando tipologia, altezze e coordinate geografiche. Può essere inoltre subordinata all'ottemperanza a specifiche prescrizioni

2.12.3 L'approvazione del progetto comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.

2.13 Autorizzazione parziale o completa dell'inizio dei lavori.

2.13.1. Il SIF, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare e alla loro dislocazione sul territorio, può rilasciare, limitatamente alle opere di infrastruttura, su richiesta del concessionario e sulla base di un progetto parziale, prima dell'approvazione del progetto definitivo funiviario e del progetto esecutivo dell'infrastruttura, l'autorizzazione parziale per l'inizio dei corrispondenti lavori. Nella richiesta, il concessionario deve impegnarsi a proprie spese a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti al successivo esame del progetto completo.

2.13.2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti in conformità al progetto approvato e sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale ed esperto nel settore funiviario. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori devono essere previamente comunicati al SIF.

2.13.3. Il SIF può disporre controlli e verifiche in merito alla rispondenza della costruzione dell'impianto al progetto approvato e alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della legge. Qualora siano constatate gravi difformità nella costruzione dell'impianto o ripetute violazioni di legge o di regolamento, il SIF può ordinare l'immediata sospensione dei lavori fino al ripristino della regolarità dei medesimi.

2.13.4. I controlli effettuati da parte del SIF non esonerano il progettista, le ditte costruttrici e il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono ai sensi della normativa vigente.

2.13.5. Le strutture intervenute nel corso del procedimento di rilascio, di modifica o di rinnovo della concessione, possono disporre propri controlli per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nei pareri da loro espressi. Qualora siano constatate irregolarità che impongano, secondo le leggi di settore, la sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto o altri provvedimenti comunque incidenti sui lavori stessi, le predette strutture danno comunicazione dei provvedimenti assunti dal SIF.

2.14 Adempimenti preliminari al collaudo.

Ottenuta la concessione di costruzione e di esercizio ed ottenuta l'autorizzazione alla costruzione, il soggetto richiedente inizia i lavori di costruzione dell'opera. Nel corso dei lavori deve trasmettere al SIF i documenti che vengono richiesti mediante una comunicazione riassuntiva degli adempimenti preliminari al collaudo. Tra questi, devono essere trasmessi:

- a) la concessione edilizia;

- b) l'assicurazione contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose con i minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per linee funiviarie, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 6).

2.15 Varianti in corso d'opera.

Nel caso in cui si rendano necessarie varianti sostanziali al progetto in corso d'opera si applicano le stesse procedure previste per gli impianti di nuova costruzione, per le parti ritenute rilevanti.

Nessuna variante sostanziale in corso d'opera può essere effettuata se non sia stata preventivamente autorizzata con le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

2.16 Relazione di fine lavori.

La relazione di fine lavori, comprensiva della risposta alle prescrizioni elencate nella deliberazione di concessione e della documentazione richiesta dal SIF nella comunicazione relativa agli adempimenti preliminari al collaudo, deve essere consegnata al SIF con congruo anticipo rispetto alla data per la quale viene richiesta la visita di ricognizione.

Tale relazione dovrà essere corredata anche dal verbale delle prove interne, dalla relazione relativa al periodo di preesercizio, dallo schema di registro giornale e da quant'altro il SIF abbia richiesto, ai fini del completamento dell'impianto e del successivo esercizio.

3. COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

3.1 Domanda di collaudo (art. 29 comma 1).

Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra alla struttura competente la domanda in bollo, ove ricorra, per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, controfirmata dal direttore dei lavori, corredata della documentazione tecnica elencata di seguito e della dichiarazione attestante l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera.

Il SIF concorda la data per la visita di ricognizione, compatibilmente con gli impegni della struttura.

3.2 Documentazione a corredo della domanda di collaudo.

3.2.1 Dichiarazioni da parte del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori di costruzione dell'impianto, nella dichiarazione finale, da presentare a corredo della domanda di collaudo funzionale, attesta:

- a) che l'impianto è completamente ultimato e che tutte le relative opere sono state eseguite sotto la sua sorveglianza, seguendo le regole dell'arte e le specifiche per il montaggio e l'installazione, in conformità al progetto ed alle eventuali varianti approvate, avuto riguardo alle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione e con l'osservanza delle norme tecniche applicabili;
- b) che il tracciato, le progressive e le quote di appoggio delle funi corrispondono ai dati previsti in progetto, e che la natura dei terreni interessati dalle fondazioni corrisponde alle previsioni contenute nelle relazioni geologica e geotecnica di progetto; se del caso, illustra gli interventi specifici adottati, previsti e non previsti dalle suddette relazioni e dal progetto esecutivo, e trasmette eventuali relazioni e documenti integrativi di progetto; nel caso siano necessarie opere di difesa dal pericolo di valanga, sulla base di apposita relazione nivologica probatoria

- eventualmente acquisita da tecnici specialisti in materia, attesta la loro completa esecuzione secondo il relativo progetto;
- c) che ha acquisito e controllato la documentazione relativa alle funi impiegate sull'impianto, ne ha riconosciuto la conformità al progetto in base ai dati delle certificazioni relative e ne rilascia giudizio di ammissibilità all'impiego;
 - d) che, sulla base dei documenti e certificati esibiti dai costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, ha verificato la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualità e per caratteristiche meccaniche, alle previsioni di progetto, e comunque la conformità a quanto stabilito dalle norme applicabili in materia; attesta inoltre, sulla base di certificati in esito ad idonee prove non distruttive, che tutti gli elementi strutturali e gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone ed i quali siano privi di dichiarazione CE di conformità, sono esenti da difetti che possano compromettere la sicurezza ed il corretto funzionamento dell'impianto; a scopo probatorio deposita copia dei documenti e dei certificati agli atti del SIF;
 - e) che l'impianto di messa a terra elettrica risulta conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma CEI 64-8, nonché alla norma CEI 11-1 se l'impianto è interessato da cabina elettrica di trasformazione, e che l'impianto risulta protetto contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI EN 62305/1-4; a tal fine allega specifiche relazioni, eventualmente redatte da tecnici specialisti in materia, corredate di certificati relativi ai controlli e alle misure effettuati;
 - f) che l'impianto risulta conforme alle norme tecniche vigenti sugli attraversamenti e parallelismi, se esistenti; ove non sia già stato provveduto in merito, deposita la relativa documentazione per gli adempimenti autorizzativi necessari da parte del SIF;
 - g) che sono stati adottati i provvedimenti ed i dispositivi previsti dalla vigente normativa circa la prevenzione degli infortuni sul lavoro durante l'esercizio;
 - h) che al termine dei lavori ha effettuato tutte le verifiche e prove interne, con impianto fermo ed in moto alle varie velocità e con le condizioni di carico previste per l'esercizio, necessarie ad accertare il corretto montaggio delle varie parti e il buon funzionamento dell'impianto, nell'insieme e negli elementi costitutivi; attesta inoltre che ha verificato il valore della tensione delle funi dell'impianto, la regolare taratura dei fondamentali parametri che determinano le caratteristiche funzionali di esercizio, la taratura dei dispositivi di regolazione, di protezione e di sicurezza, nonché il regolare intervento dei vari dispositivi di arresto automatico e manuale;
 - i) che sono state effettuate le prove di soccorso in linea.

3.2.2 Documenti e certificazioni a cura del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori, in allegato alla dichiarazione finale, deve produrre i seguenti documenti e certificazioni:

- a) copia del certificato di collaudo statico eseguito ai sensi della legge 1086/1971 con la dimostrazione dell'avvenuto deposito al competente ufficio regionale del Genio Civile; nel caso siano state eseguite opere di difesa dal pericolo di valanghe è depositato altresì agli atti del SIF analogo certificato;
- b) documentazione tecnica, comprensiva di una relazione giustificativa, relativa ad eventuali lievi varianti apportate durante i lavori;

- c) relazioni e documenti integrativi rispetto al progetto, riguardanti le eventuali indagini supplementari in merito alla stabilità delle fondazioni;
- d) dichiarazioni CE di conformità ai sensi del d.lgs. n. 210 del 12 giugno 2003;
- e) dichiarazioni dei responsabili delle ditte fornitrici degli elementi strutturali dell'impianto, degli organi meccanici e di componenti specialistici, attestanti la corretta esecuzione delle lavorazioni, con particolare riguardo all'esecuzione delle saldature, dei montaggi effettuati, sia in fabbrica che sull'impianto, nonché alla corretta messa a punto ed al corretto funzionamento dei diversi meccanismi e dispositivi;
- f) certificati riguardanti le caratteristiche meccaniche dei materiali, nonché le certificazioni che tutti gli elementi strutturali e gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone ed i quali siano privi di dichiarazione CE di conformità, sono esenti da difetti che possano compromettere la sicurezza ed il corretto funzionamento dell'impianto; a scopo probatorio deposita copia dei documenti e dei certificati agli atti del SIF;
- g) relazioni e documenti tecnici riguardanti la realizzazione dell'impianto di messa a terra elettrica, anche ai sensi del d.p.r. 462/2001, e di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la dichiarazione di ammissibilità delle misure effettuate;
- h) copia della dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 37/2008, degli impianti elettrici non facenti parte di quelli pertinenti l'impianto elettrico funiviario, così come definito dalla normativa applicabile; alla dichiarazione deve essere allegata copia del relativo progetto di cui all'art. 5 del medesimo decreto per la parte attinente la distribuzione dell'energia nelle stazioni;
- i) certificato di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi della vigente normativa in materia, nel caso che nell'impianto, o in zone finitime, esistano attività previste in tale normativa, oppure dichiarazione di inizio attività inviata al Comando dei VV.FF. con la richiesta di rilascio del C.P.I.;
- j) documentazione comprovante la regolarità degli attraversamenti; ove non sia già stato provveduto in merito, deposita la relativa documentazione per gli adempimenti autorizzativi necessari da parte del SIF;
- k) copia delle convenzioni stipulate con organizzazioni esterne alla ditta esercente per la collaborazione nelle operazioni di soccorso in linea;
- l) copia del manuale contenente le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto e delle sue parti costitutive specialistiche, redatto ai sensi della normativa tecnica applicabile;
- m) ogni altra dichiarazione di professionista del quale il direttore dei lavori si sia avvalso per le parti specialistiche, attestante la loro corretta esecuzione e messa a punto, ferma restando la responsabilità generale dello stesso direttore dei lavori per il coordinamento e la reciproca compatibilità delle parti.

3.2.3 Verbale delle prove interne preliminari al collaudo.

Congiuntamente con la persona designata per l'incarico di direttore di esercizio dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare il verbale delle prove interne, nonché il verbale riportante l'esito delle prove di soccorso in linea. In calce al verbale delle prove interne dovrà essere indicata la durata del periodo di funzionamento preliminare al collaudo funzionale di cui all'art. 30.2 del d.m. 400/1998 durante il quale il direttore dei lavori ha proceduto alla messa a punto delle tarature e all'esecuzione delle prove finali; si specifica che il periodo di preesercizio, previsto dall'art. 30.5 del citato decreto, potrà, a giudizio della commissione di

collaudo funzionale, sovrapporsi in parte al periodo di funzionamento preliminare al collaudo di cui sopra, a condizione che ad esso abbia assistito il personale addetto al futuro esercizio dell'impianto.

3.2.4 Adempimenti a cura del concessionario

Con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il collaudo, il concessionario provvede a trasmettere alla competente struttura regionale:

- a) la richiesta di assenso alla nomina, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, del direttore di esercizio e del capo servizio e suoi sostituti.

3.3 Nomina della commissione di collaudo (art. 29 comma 2).

La commissione di collaudo, nominata dal dirigente della struttura competente, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, eventualmente coadiuvati da un tecnico diplomato con funzioni di segretario, scelti, di norma, tra i funzionari appartenenti alla medesima struttura. Tale commissione può essere composta anche da un solo ingegnere, eventualmente coadiuvato da un tecnico diplomato, per il collaudo di sciovie.

Per impianti complessi o innovativi o qualora sul progetto sia stato richiesto e ottenuto il parere della Commissione FAT, possono essere chiamati a far parte della commissione di collaudo esperti nel settore funiviario o membri della Commissione FAT, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.

3.4 Attività di collaudo (art. 29 comma 5).

3.4.1 Accertamenti preliminari

Il SIF, acquisita la domanda di collaudo, verifica la completezza della documentazione, di cui al precedente capitolo 3.3, presentata a corredo ed in particolare, ove non già effettuato, procede all'esame degli eventuali elaborati tecnici presentati a scioglimento di riserve o richieste di integrazione contenute nell'atto di approvazione; procede inoltre all'approvazione di quegli elaborati di progetto che sono presentati in esito a modifiche tecniche significative, realizzate durante i lavori di costruzione. Il SIF può altresì rinviare al giudizio della commissione di collaudo lo scioglimento di particolari riserve che necessitano di verifica locale.

Prima di procedere alla visita di collaudo funzionale, la commissione di collaudo accerta che siano state eseguite favorevolmente tutte le prove funzionali previste nelle prove preliminari al collaudo. In caso di incompletezza o giudizio non favorevole può rinviare il collaudo.

Durante la visita di collaudo funzionale, la commissione di collaudo accerta la sussistenza delle condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, in conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della legge. Alle operazioni di collaudo partecipano il direttore dei lavori, un rappresentante della ditta costruttrice delle parti principali, il titolare della concessione o suo delegato, il proposto direttore di esercizio, il proposto capo servizio e, se del caso, il progettista.

Nel corso della visita di collaudo vengono eseguite le verifiche e prove funzionali previste dalla normativa tecnica funiviaria nazionale vigente. Viene inoltre redatto un verbale di visita che raccoglie i risultati ed i dati delle verifiche e prove effettuate.

Le prove proposte dalla commissione di collaudo sono effettuate sotto la responsabilità del direttore dei lavori; il medesimo deve assicurare la disponibilità presso l'impianto delle attrezzature necessarie per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali.

3.4.2 Adempimenti della commissione di collaudo.

La commissione di collaudo procede ai seguenti adempimenti:

- a) prende visione del progetto approvato e degli eventuali elaborati aggiuntivi, nonché degli atti di approvazione emessi dal SIF e degli elaborati eventuali relativi alle lievi varianti apportate durante la costruzione;
- b) prende visione e procede all'esame delle dichiarazioni del direttore dei lavori; procede inoltre all'esame della documentazione relativa alle funi, delle relazioni rilasciate dalle ditte fornitrici e dagli eventuali professionisti intervenuti; procede infine all'esame del verbale riportante l'esito delle verifiche e prove interne eseguite dal direttore dei lavori;
- c) prende atto dell'avvenuto deposito presso il SIF dei certificati e documenti, presentati a corredo delle relazioni e dichiarazioni relative ai materiali impiegati nella costruzione dell'impianto, nonché delle altre certificazioni che il direttore ritiene di produrre in quanto citate nelle relazioni presentate per la fine lavori;
- d) effettua una accurata ispezione alle varie parti costitutive dell'impianto, comprese le pertinenze delle stazioni interessanti il movimento dei viaggiatori, nonché della linea e del relativo tracciato, e ne verifica la conformità alle previsioni del progetto approvato ai fini della sicurezza e della regolarità;
- e) effettua prove di funzionamento, con impianto vuoto e carico secondo le più gravose condizioni previste per l'esercizio, intese ad accertare il regolare comportamento dell'impianto nel suo complesso, nonché il corretto funzionamento dei particolari costitutivi aventi rilievo per la sicurezza delle persone, dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa tecnica in vigore;
- f) verifica la consistenza e l'efficienza dei mezzi e dell'organizzazione per il soccorso in linea, anche effettuando una prova alle progressive che, a suo giudizio, ritiene più significative in relazione al tipo di impianto e alle difficoltà presentate dal tracciato;
- g) effettua ogni altra verifica o prova ritenuta necessaria ai fini della constatazione di rispondenza alla normativa in vigore, nonché per lo scioglimento di riserve formulate negli atti di approvazione.

3.4.3 Verbale di collaudo (art. 29 comma 6).

La commissione di collaudo redige un verbale di collaudo che ne certifica l'esito e eventualmente impartisce prescrizioni alle quali il concessionario deve ottemperare entro il termine stabilito. Tale verbale può, inoltre, contenere eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

In particolare, per mezzo del verbale, la commissione di collaudo:

- a) dà atto dell'esame effettuato della documentazione che le è stata sottoposta e, se del caso, esprime le proprie osservazioni o riserve; dà altresì atto del deposito dei documenti presentati ai fini probatori;
- b) dà riscontro alle eventuali riserve contenute nell'atto di approvazione, con particolare riguardo a quelle il cui scioglimento è demandato al giudizio della commissione stessa;

- c) dà atto dell'esecuzione delle verifiche e prove funzionali effettuate, riportandone l'esito e le misure effettuate in apposito allegato;
- d) dà atto di eventuali osservazioni o dichiarazioni, formulate per l'inserimento a verbale, dal direttore dei lavori o dalle altre persone intervenute, esprimendo, se del caso, le proprie controdeduzioni;
- e) esprime le proprie conclusioni, come descritto di seguito.

3.4.4 Conclusione del collaudo e prescrizioni.

La commissione, sulla base delle risultanze del collaudo funzionale e dell'acquisita attestazione del direttore dei lavori in merito al periodo preliminare di funzionamento fino a quel momento effettuato, esprime le proprie conclusioni in merito alla possibilità di apertura dell'impianto in servizio di pubblico trasporto e determina la durata del periodo di preesercizio, da effettuare, ai sensi della vigente normativa tecnica, con il personale da incaricare per l'esercizio dell'impianto, con l'eventuale assistenza delle ditte fornitrici delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche. Tali conclusioni, se favorevoli, possono essere subordinate all'osservanza di determinate prescrizioni, suddivise in:

- a) prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio (tipo A);
- b) prescrizioni a termine, per la cui ottemperanza è concessa una scadenza successiva all'apertura al pubblico esercizio (tipo B);
- c) prescrizioni attinenti alle modalità di esercizio particolari dell'impianto (tipo C). L'apertura dell'impianto al pubblico esercizio è subordinata anche all'ottemperanza a queste ultime prescrizioni.
- d) Il verbale di collaudo funzionale è consegnato ai partecipanti oppure inviato in copia a cura del SIF.

3.5 Adempimenti successivi al collaudo.

A seguito della visita di collaudo, il concessionario e il direttore di esercizio, forniscono il regolamento di esercizio ed il piano di soccorso definitivi, completati dalle prescrizioni particolari di esercizio.

Il concessionario, con l'ausilio del direttore dei lavori, del proposto direttore di esercizio e della ditta costruttrice, ciascuno per le proprie competenze, risponde alle eventuali prescrizioni di tipo A.

L'autorizzazione all'apertura dell'impianto in esercizio pubblico di trasporto di persone è subordinata ai seguenti adempimenti.

Il direttore dei lavori deve fornire una ragionata e dettagliata risposta d'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e di tipo C che gli competono, da attuare prima dell'apertura, risultanti dal certificato di collaudo funzionale; detta relazione è controfirmata dal direttore di esercizio.

Il direttore di esercizio è tenuto a presentare:

- a) una ragionata risposta d'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e di tipo C che gli competono, da attuare prima dell'apertura, risultanti dal certificato di collaudo funzionale;
- b) una relazione sull'effettuazione del periodo di preesercizio, quantificandone la durata e giustificando le modalità seguite; concluderà con il proprio motivato giudizio sull'esito favorevole anche in relazione all'addestramento del personale addetto;

- c) il regolamento di esercizio aggiornato ed integrato con le particolari cautele e modalità di esercizio eventualmente stabilite in sede di collaudo funzionale; il contenuto ed il modello del regolamento deve essere conforme alle indicazioni fissate nell'art. 4.1 delle PTS di cui al d.m. 4 marzo 1999 e deve essere aggiornato sulla base della normativa comunitaria applicabile;
- d) l'elenco nominativo dell'organico del personale comprensivo dei sostituti necessari per assicurare il regolare esercizio, tenuto conto delle assenze e in coerenza con il programma temporale proposto per l'esercizio medesimo; il direttore di esercizio dovrà assicurare che il personale abbia partecipato al periodo di preesercizio previsto dall'art. 30.5 del d.m. 400/1998;
- e) lo schema del registro-giornale di cui all'art. 4.5.5 delle citate PTS, contenente tutte le prove ed i controlli previsti dal manuale d'uso per le parti certificate (moduli "E100").

Il concessionario, a completamento di quanto sopra, deve presentare:

- a) la documentazione comprovante l'esistenza di idonea copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della legge (vedi Allegato 4);
- b) il programma temporale e l'orario di apertura dell'impianto in servizio di trasporto pubblico.
- c) qualora non già in possesso del SIF, copia del verbale di abilitazione del personale con qualifica di macchinista, agente di stazione, ecc., rilasciato dal direttore di esercizio e dal capo servizio.

Ad avvenuto collaudo funzionale e ai fini della successiva autorizzazione dell'impianto al pubblico esercizio (art. 29 comma 7 della legge), la struttura competente:

- a) verifica l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e C impartite in sede di approvazione del progetto e di collaudo funzionale;
- b) rilascia il proprio assenso alla nomina del direttore di esercizio e del capo servizio;
- c) approva il regolamento di esercizio, il piano di soccorso e lo schema del registro giornale;
- d) accerta il favorevole esito del periodo di preesercizio, in conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della legge;
- e) verifica la sussistenza della copertura assicurativa di cui all'art. 21, comma 1 della legge.

3.6 Modalità di accertamento della validità della copertura assicurativa (art. 21).

Il SIF verifica che i massimali previsti dalla polizza assicurativa siano conformi agli importi di cui all'allegato 4). A tale scopo il concessionario dovrà fornire al SIF copia completa del contratto di polizza stipulato e la dichiarazione dell'adempimento ai requisiti di cui all'art. 21 della legge.

3.7 Autorizzazione all'esercizio (art. 29 commi 8, 9, 10).

Il dirigente della struttura competente, presa visione del verbale della visita di collaudo ed effettuati gli adempimenti previsti al precedente paragrafo, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

L'autorizzazione all'esercizio è, inoltre, rilasciata a seguito di collaudo funzionale favorevole, eseguito in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto.

L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.

3.8 Svincolo della fideiussione.

In seguito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio la struttura competente in materia di impianti a fune provvede alla dichiarazione liberatoria per la somma impegnata quale deposito cauzionale.

3.9 Oneri di collaudo (art 32 comma 1).

Gli oneri del collaudo funzionale di cui all'art. 32 della legge sono a carico del concessionario.

In seguito alla consegna del verbale di collaudo da parte della commissione di collaudo al SIF, la struttura competente invia alla società esercente una lettera con la quale si richiede di effettuare un versamento sul conto della regione.

4. MODIFICHE ALLA CONCESSIONE DELLA LINEA (art. 12)

4.1 Definizione delle modifiche alla concessione della linea.

Le varianti che comportano modifiche della concessione sono le seguenti:

- a) lavori che comportino modifiche allo stato dei luoghi, quali lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, o la costruzione di una nuova stazione;
- b) l'aumento o la diminuzione delle prestazioni (velocità massima e potenzialità di trasporto) in misura superiore al 20% rispetto ai valori approvati nella prima deliberazione di concessione;
- c) qualunque altra modifica tecnica all'impianto ritenuta rilevante dal SIF nei riguardi delle modalità del trasporto o delle finalità della linea.

A queste varianti si applicano, in tutto o in parte, le procedure previste per gli impianti di nuova costruzione, ove ritenuto necessario.

4.2 Domanda di modifica alla concessione.

La domanda in bollo di modifica della concessione deve essere inoltrata al SIF, entro il 30 aprile dell'anno in cui si intende iniziare i lavori, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 7) e dovrà essere corredata dagli elaborati sotto riportati:

- a) progetto di modifica dell'impianto;
- b) relazione tecnica giustificativa sulla necessità e opportunità dell'iniziativa proposta.

4.3 Istruttoria.

Ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, il SIF richiede i pareri di cui al paragrafo 2.8 che sono ritenuti necessari. La medesima struttura esprime un parere tecnico di merito sulla modifica proposta.

Al termine dell'istruttoria, la modifica della concessione avviene con una deliberazione della Giunta regionale, che autorizza l'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori di modifica, devono essere applicate le disposizioni per il collaudo funzionale di cui al precedente capitolo 3, per quanto applicabili.

5. MODIFICHE AGLI IMPIANTI NON RICHIEDENTI UNA MODIFICA ALLA CONCESSIONE

5.1 Definizione delle modifiche agli impianti che non richiedono una modifica della concessione.

Sono da considerare modifiche non richiedenti una modifica alla concessione quelle che siano rilevanti da un punto di vista tecnico, ma che non rientrino nei casi previsti al precedente capitolo 4.

Le modifiche rilevanti da un punto di vista tecnico sono tutte quelle a qualunque titolo apportate all'impianto, non consistenti in semplice sostituzione di singoli componenti con altri simili od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale a quelli originali. Tali modifiche, per la natura o per la qualità dei singoli componenti o elementi strutturali sostituiti o modificati, danno luogo a rilevanti variazioni del comportamento complessivo dell'impianto sotto l'aspetto tecnico-funzionale.

Il progetto relativo alle modifiche deve essere redatto in conformità con le norme tecniche, di cui all'art. 33 della legge, vigenti alla data della presentazione del progetto medesimo, e deve considerare anche le parti di impianto che, agli effetti della sicurezza, possono essere influenzate dalle modifiche introdotte.

L'approvazione della modifica avviene con atto del SIF.

5.2 Domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione.

La domanda di modifica, che non richiede una modifica alla concessione, deve essere inoltrata al SIF, entro il 31 maggio dell'anno in cui si intende iniziare i lavori, secondo l'apposito modello allegato (Allegato 8) e dovrà essere corredata dagli elaborati sotto riportati:

- a) progetto esecutivo di modifica dell'impianto esistente;
- b) relazione tecnica giustificativa sulla necessità e opportunità dell'iniziativa proposta.

5.3. Istruttoria.

I tecnici del SIF esprimono un parere di merito sulla modifica proposta.

Il SIF approva quindi la modifica rilevante con proprio provvedimento, che autorizza l'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori di modifica, devono essere applicate le disposizioni per il collaudo funzionale di cui al precedente capitolo 3, per quanto applicabili.

5.4 Collaudo e autorizzazione all'apertura.

Per la realizzazione di modifiche tecniche rilevanti è seguita la procedura, per quanto applicabile, di cui all'art. 29 della legge, tenendo presente che il collaudo funzionale deve essere effettuato avendo riguardo al comportamento complessivo dell'impianto, al fine di verificare il corretto inserimento e la compatibilità delle parti modificate. A seguito dell'esito favorevole del collaudo funzionale, il Capo servizio del SIF emette una nuova autorizzazione all'apertura.

5.5 Modifiche tecniche non rilevanti.

Nel caso di modifica tecnica non rilevante ai sensi del precedente paragrafo 5.1, il SIF acquisisce la documentazione di fine lavori relativa alle modifiche medesime ed eventualmente effettua una visita straordinaria di constatazione. A seguito dell'esito positivo

di tale visita straordinaria, il SIF comunica l'ammissibilità della modifica ed il benessere al proseguimento dell'esercizio, eventualmente subordinandolo all'ottemperanza alle prescrizioni risultanti dall'esito della visita.

6. RILEVANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO (art. 29 comma 4).

6.1 Approvazione del programma di revisione generale o rilevanti interventi di manutenzione.

Il programma di revisione generale o di rilevanti interventi di manutenzione deve essere inviato al SIF entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del termine per l'effettuazione della revisione o della manutenzione (se tale termine cade prima del 28 febbraio la consegna va eseguita entro il 31 luglio dell'anno precedente). La struttura regionale esamina il programma ed esprime il suo parere, eventualmente emettendo delle prescrizioni su controlli o lavori aggiuntivi, dandone comunicazione al concessionario.

6.1.1 Rilevanti interventi di manutenzione e controllo.

I rilevanti interventi di manutenzione e controllo, incluse le operazioni di revisione generale, devono essere opportunamente programmati in modo da non costituire grave disturbo alla continuità del servizio pubblico; a tal fine, per gli impianti che svolgono servizio a carattere stagionale, le predette operazioni devono essere completate prima dell'inizio della stagione entro la quale cade la scadenza di cui sopra.

Secondo le scadenze di cui al precedente paragrafo 6.1, il concessionario trasmette al SIF una relazione particolareggiata, redatta dal direttore di esercizio, nella quale, sulla base dei risultati del periodo di esercizio pregresso e di approfondita ispezione sull'impianto, propone il programma degli interventi e le eventuali modifiche tecniche ritenute utili o necessarie per assicurare la continuazione dell'esercizio, in piena sicurezza e regolarità.

Il SIF, con apposito atto, esprime il proprio benessere sul programma.

6.2 Modifiche tecniche.

Nel caso in cui i lavori di revisione generale comportino delle modifiche agli impianti o delle variazioni dello stato dei luoghi o delle caratteristiche fondamentali dell'impianto, si applicano le disposizioni dei precedenti punti 4 e 5. Per tali modifiche, si rammenta che la scadenza per la presentazione della domanda e degli elaborati relativi è comunque fissata al 30 aprile, se le modifiche riguardano la concessione, e al 31 maggio, se si tratta di modifiche rilevanti. Il programma completo della revisione generale deve comunque essere presentato entro il 31 luglio.

6.3 Collaudo funzionale.

Per il collaudo funzionale a seguito di una revisione generale o di un rilevante intervento di manutenzione, si applicano le modalità descritte al precedente capitolo 3.

7. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

7.1 Tariffe ed orari (art. 20).

Le tabelle contenenti le tariffe devono essere esposte nei luoghi dove sono emessi i titoli di trasporto.

Gli orari ed i periodi di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori, sono da esporre a cura del concessionario in posizione ben visibile nelle stazioni di accesso di tutti gli impianti e conformi a modello plurilingue.

Il concessionario è tenuto al trasporto di cose e animali secondo i limiti e le modalità stabiliti nel regolamento di esercizio di ogni singolo impianto.

Di norma nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto dell'attrezzatura personale e di un bagaglio non ingombrante di massa non superiore a 10 kg; il personale di servizio ha facoltà di vietare il trasporto di cose che a suo giudizio possono pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

E' vietato accordare precedenza a viaggiatori singoli, o in gruppo, fatta eccezione per le persone aventi incarichi di sorveglianza, controllo e per gli appartenenti a squadre di soccorso.

7.2 Sospensione temporanea o interruzione definitiva dell'esercizio.

Durante l'esercizio il concessionario può sospendere l'esercizio per cause di forza maggiore o per cause tecniche che impediscano il regolare funzionamento degli impianti a fune, dandone, in quest'ultimo caso, immediata comunicazione al SIF.

Nel caso in cui la società esercente intenda interrompere il servizio pubblico per alcuni giorni a causa di lavori di manutenzione straordinaria, il periodo di sospensione deve essere comunicato tempestivamente al SIF, così come la fine dei lavori.

Nel caso in cui la società esercente intenda ottenere la sospensione per l'intera stagione invernale oppure per preordinate chiusure infrasettimanali o periodiche, non previste nel disciplinare di concessione, deve presentare istanza motivata al SIF che provvede, valutando caso per caso, ad autorizzare la sospensione temporanea dell'esercizio.

La documentazione, allegata alla domanda, dovrà riportare almeno i dati di afflusso all'impianto delle ultime cinque stagioni e l'eventuale dichiarazione che la chiusura dell'impianto non impedisce le funzioni di arroccamento sul comprensorio.

Per ciò che concerne l'ambito tecnico, nel caso di sospensione stagionale dell'esercizio, dovranno comunque essere effettuate tutte le verifiche tecniche previste (controlli e prove annuali sullo stato dell'impianto e sulle funi, controlli e sostituzioni previsti dal decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985).

Nel caso in cui la società esercente ritenga che non sussistano più le ragioni di pubblico interesse, essa ha la possibilità di presentare istanza motivata di rinuncia della concessione.

7.3 Vigilanza sull'esercizio (art. 31).

7.3.1 Le funzioni di vigilanza tecnica sugli impianti a fune sono esercitate dal personale tecnico appartenente al SIF.

I tecnici del SIF, nel rispetto della normativa statale in materia, vigilano periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario, sugli impianti a fune, verificando la sicurezza e l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento e alle condizioni poste dall'atto di concessione e di autorizzazione all'esercizio, nonché l'osservanza dei periodi, delle modalità di esercizio e, se del caso, degli orari.

7.3.2 I tecnici del SIF sono tenuti a partecipare alle prove e verifiche periodiche degli impianti a fune, effettuate annualmente dai direttori di esercizio, e a collaudare gli impianti in occasione di revisioni generali e di nuove costruzioni. I tecnici del SIF sono tenuti anche a controllare la completezza delle prove e controlli, previsti dal costruttore, in occasione di revisioni speciali.

Per i termini delle revisioni speciali e generali degli impianti, nonché per i relativi adempimenti tecnici, si fa riferimento alle norme tecniche statali vigenti.

7.3.3 La partecipazione del SIF alle prove e verifiche periodiche è regolata di norma secondo le seguenti scadenze temporali:

- a) per funivie bifune, monofune del tipo a collegamento temporaneo, funicolari terrestri ed impianti di similare funzionalità: il primo anno dopo un collaudo (per nuova costruzione, revisione generale o rilevante intervento di manutenzione e controllo); in seguito, a far data dall'ultimo collaudo, ogni tre anni fino al sedicesimo anno e successivamente ogni due anni;
- b) per le funivie monofune a collegamento permanente: il primo anno dopo un collaudo (per nuova costruzione o revisione generale o rilevante intervento di manutenzione e controllo); in seguito, a far data dall'ultimo collaudo, ogni tre anni fino al tredicesimo anno, e successivamente ogni due anni;
- c) per le sciovie ed impianti assimilabili: il primo anno dopo un collaudo (per nuova costruzione o revisione generale o rilevante intervento di manutenzione e controllo), al quinto anno; in seguito ogni cinque anni.

7.3.4 Le prove e verifiche periodiche di cui al paragrafo 7.3.3, sono effettuate di norma prima dell'inizio della stagione di esercizio entro la quale scade il termine temporale ivi fissato, fatto salvo per le sciovie ed impianti assimilabili, per i quali tale anticipazione non ricorre. Le prove e verifiche sono effettuate sotto la diretta responsabilità del Direttore di esercizio, alla presenza dei tecnici del SIF, e sono condotte di norma secondo lo schema ANITIF, approvato a livello nazionale, eventualmente modificato per tenere conto delle peculiarità di ciascun impianto; a conclusione di tale visita, il proseguimento dell'esercizio può essere subordinato a prescrizioni impartite dai tecnici del SIF, suddivise, se del caso, nei tipi A), B) e C) di cui al successivo paragrafo.

7.3.5 Le prescrizioni impartite dai tecnici del SIF durante le visite periodiche sono di norma suddivise in:

- a) prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata la riapertura dell'impianto al pubblico esercizio;
- b) prescrizioni a termine, per la cui ottemperanza è concessa una scadenza successiva alla riapertura al pubblico esercizio;
- c) prescrizioni attinenti alle modalità di esercizio particolari dell'impianto, da ottemperarsi prima della riapertura al pubblico esercizio.

7.3.6 Il SIF, con atto motivato da comunicare al concessionario, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora vengano accertate da parte dei tecnici del SIF, irregolarità tecniche e di esercizio che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità di funzionamento dell'impianto. Tale comunicazione va inoltrata anche agli organi di polizia operanti sul territorio.

7.3.7 Presso l'impianto deve essere tenuto, a cura del capo servizio dell'impianto, il "libro-giornale", predisposto secondo il modello approvato dal SIF, nel quale sono verbalizzati e registrati i risultati delle prove e verifiche periodiche.

7.3.8 I tecnici del SIF, oltre a partecipare alle verifiche e prove periodiche ed ad effettuare i collaudi di cui al paragrafo 7.3.2, effettuano visite ispettive durante l'esercizio. In occasione di tali visite i tecnici controllano il regolare svolgimento dell'esercizio, la presenza e le abilitazioni del personale addetto, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in precedenti occasioni e il mantenimento della sicurezza, nei limiti di quanto permesso dalla regolarità dell'esercizio. A seguito di tali visite il SIF può emettere prescrizioni o sospendere l'esercizio, secondo i criteri di cui ai paragrafi 7.3.5 e 7.3.6.

7.4 Statistica (art. 34).

Ai fini statistici di cui all'art. 34 della legge, nelle stazioni di partenza di tutti gli impianti devono essere installati idonei dispositivi contapersone; nel registro giornale dell'impianto sono riportati giornalmente il numero di persone trasportate.

Tali dati dovranno essere inviati al SIF, su supporto informatico, al termine di ogni stagione di esercizio, suddivisi per impianto e per giorno di apertura.

Nel caso in cui non siano presenti i varchi di accesso collegati al sistema di biglietteria integrata, il concessionario è tenuto a provvedere alla raccolta dei dati per tutti gli impianti (presenze, giorni di apertura e passaggi giornalieri) mediante sistemi di conteggio alternativi ai tornelli automatici, con trasferimento su supporto informatico e trasmissione al SIF.

7.5 Pubblicità sugli impianti (art. 36).

Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l'attenzione del viaggiatore circa le disposizioni relative al comportamento da mantenere ai fini della sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune.

Il SIF vigila sul rispetto di tale disposizione ed emette prescrizioni ed eventuali sanzioni.

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 35)

8.1 Premessa

Per quanto riguarda la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio, il potere di prevenzione e di accertamento delle infrazioni spetta ai funzionari del SIF (art. 35 comma 9).

Per quanto riguarda la vigilanza sul corretto comportamento, gli obblighi e le responsabilità degli utenti trasportati sugli impianti a fune, nonché gli obblighi e le responsabilità degli utenti per il corretto utilizzo del titolo di viaggio, il potere di prevenzione e di accertamento spetta anche al personale delle società concessionarie. Al personale predetto deve essere attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" (art. 35 comma 6 e 10).

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e, eventualmente, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, per mezzo di verbale di accertamento.

Se non è possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro il termine di 90 giorni.

8.2 Qualifica di "incaricato di pubblico servizio"

In relazione a quanto previsto dall'art. 35 comma 10 della legge, viene riconosciuta la possibilità di emanare un atto attributivo della qualifica di "incaricato di pubblico servizio" al

personale addetto agli impianti a fune, dipendente delle società concessionarie (a tempo determinato o indeterminato).

Detta qualifica viene riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, che conferisce l'attribuzione di "incaricato di pubblico servizio", nell'esercizio di una funzione amministrativa.

L'incaricato di pubblico servizio è tenuto alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione delle infrazioni degli utenti, salvo poi deferirli all'autorità amministrativa competente (Presidenza della Regione - Direzione sanzioni amministrative).

La richiesta di attribuzione di "incaricato di pubblico servizio" per ogni singolo dipendente individuato, in bollo, deve essere inoltrata dalla società concessionaria al SIF, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 9).

Tale attribuzione di "incaricato di pubblico servizio", generalmente di durata stagionale, può essere conferita, su richiesta della società concessionaria, anche per una durata superiore.

8.3 Modalità e procedure del SIF.

Nel caso in cui durante le visite sugli impianti i funzionari del SIF riscontrino la violazione di norme tecniche di sicurezza o la mancata osservanza di disposizioni specifiche, applicheranno, a seconda dei casi, quanto previsto al Capo I – dall'art. 13 all'art. 22bis della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale".

Generalmente il procedimento si apre d'ufficio ad opera del Capo servizio del SIF (anche su segnalazione del tecnico di zona incaricato della sorveglianza sugli impianti) e, se possibile, la violazione è contestata immediatamente sia all'autore sia alle persone obbligate in solido al pagamento della sanzione, con verbale scritto (si veda per maggiori dettagli l'art. 14 della legge n. 689/1981).

Il SIF trasmette, entro il termine di 90 giorni, gli estremi della violazione stessa agli interessati con il verbale di accertamento di infrazione amministrativa per il volontario pagamento, entro 60 giorni dal ricevimento, di una "pena minima" (oltre alle spese di notificazione), pari cioè ad una somma ridotta di un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista (si veda per maggiori dettagli l'art. 16 della legge n. 689/1981).

In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni copia del verbale sarà inviato alla Presidenza della Regione – Direzione sanzioni amministrative – al quale l'obbligato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, potrà far pervenire scritti difensivi in carta libera e/o potrà chiedere di essere sentito, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

Se tale struttura riterrà fondato l'accertamento, determinerà con ordinanza motivata la conferma della somma dovuta per la violazione, insieme alle spese, ed emetterà l'ingiunzione di pagamento.

Nell'ipotesi contraria, determinerà l'ordinanza di archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'autore del rapporto.

8.4 Modalità e procedure dell'"incaricato di pubblico servizio" dipendente delle società concessionarie.

Il personale "incaricato di pubblico servizio" dipendente delle società concessionarie deve dichiarare gli estremi dell'incarico ricevuto con decreto del Presidente della Regione, attribuzione che gli consente la contestazione della violazione al trasgressore.

Nel caso in cui il personale "incaricato di pubblico servizio" dipendente delle società concessionarie riscontri la violazione alle norme di regolamento concernenti il comportamento degli utenti degli impianti a fune, procederà alla constatazione dei fatti.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente all'interessato e, eventualmente, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, per mezzo di verbale di accertamento.

**Domanda per la concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico.
Domanda di cui al paragrafo 2.1**

marca da bollo di €14,62

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE

AO

Oggetto: Domanda per il rilascio della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico da realizzare con una

(tipologia dell'impianto per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata: “ _____ (____) - _____
(____)”,

(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)
in Comune di _____
della società _____.

Il sottoscritto sig. _____, nato a
_____ (prov. ____) il _____ residente in Comune di

Via/Fraz. _____ n. _____,
in _____ qualità _____ di

_____ (indicare la funzione di legale rappresentanza)
della società _____

_____ (indicare ragione sociale e forma giuridica dell'impresa)
con sede legale in Comune di _____ Via/Fraz. _____ n.

_____,
codice fiscale n. _____ partita IVA n.
_____.

C H I E D E

- ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 il rilascio della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico denominata:
“ _____ (____) - _____
(____)”,

(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

che sarà realizzata mediante una:

(indicare tipologia dell'impianto per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____ veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

in Comune di _____, nonché la fissazione del termine massimo consentito per la realizzazione dell'opera.

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica prescritta:

- a) la relazione illustrativa delle finalità della linea, in relazione all'ambito territoriale in cui è proposta;
- b) il progetto per la concessione dell'impianto che realizza la linea, contenente i documenti di cui al successivo punto 2.4;
- c) la documentazione tecnica necessaria a descrivere il posizionamento e le caratteristiche dell'impianto, nonché delle opere complementari come definite in 1.2;
- d) la relazione contenente gli elementi necessari per il giudizio in materia di compatibilità con lo stato di dissesto in essere e con le caratteristiche geologico-geotecniche dell'area, nonché in materia di forestazione. Tale relazione deve tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere, comprese quelle complementari, se previste;
- e) la relazione contenente gli elementi necessari per il giudizio in materia di forestazione e pericolo di valanghe. Tale relazione deve tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere ed illustrare le eventuali procedure di distacco artificiale previste;
- f) una relazione che dimostri la validità della realizzazione dal punto di vista tecnico-economico motivando la scelta dell'investimento attraverso un'analisi che indichi:
 - l'attuale frequentazione e le criticità del comprensorio e dell'area specifica di ubicazione della nuova linea in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste;
 - l'attuale situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società concessionaria e/o gerente;
 - la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento iniziale nonché, su una previsione almeno triennale, la capacità della società di sostenere gli oneri gestionali futuri indicando nel dettaglio i maggiori oneri prevedibili e le eventuali economie di scala realizzabili in relazione alla nuova iniziativa;
 - la coerenza con i programmi pluriennali di investimento del concessionario.
- g) la proposta di categoria da assegnare all'impianto ai sensi dell'art. 2 della legge;
- h) una planimetria in scala 1:10.000 con indicate la linea funiviaria proposta e le linee già esistenti in zona, le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici e sciistici di collegamento fra queste, nonché le aree di interesse raggiungibili con l'impianto nel caso si intenda effettuare anche il servizio estivo;
- i) ove ricorrono, i progetti preliminari delle opere di difesa dal pericolo di frane e valanghe, ovvero il piano di gestione dal pericolo delle valanghe.

Allega, inoltre, la seguente documentazione amministrativa prescritta:

- a) la deliberazione di approvazione della VIA, qualora la procedura sia antecedente alla domanda di concessione: nel caso di procedure contestuali tale disposizione non si applica;
- b) dichiarazione dei requisiti soggettivi del concessionario, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 2);
- c) certificazione del deposito cauzionale per la costruzione, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 4);
- d) l'impegno del soggetto richiedente ad acquistare in via contrattuale le aree necessarie (o i diritti reali sulle stesse) per la realizzazione dell'intervento, ovvero la dichiarazione di volersi avvalere delle procedure per espropriazione per pubblica utilità, regolate dalla vigente normativa in materia.

Dichiara che, su richiesta, la documentazione di rito sarà integrata con gli altri atti all'uopo necessari.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

Autocertificazione requisiti del concessionario. Dichiarazione di cui al paragrafo 2.7.b)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15; art. 1 DPR n. 403 del 20 ottobre 1998;
art. 35 l.r. n. 18 del 2 luglio 1999)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (prov. _____)
residente in _____ Via/Fraz. _____, in
qualità di _____ della società _____

- a) che la società richiedente è iscritta al registro delle imprese e delle professioni, con oggetto sociale che riguardi anche l'organizzazione, costruzione e gestione di impianti a fune;
- b) che l'interessato, vale a dire tutti i soci, in caso di società di persone, il titolare, in caso di ditta individuale, i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, gli amministratori, per ogni altro tipo di società:
- non è soggetto nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);
 - non è soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - non è interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e non è sottoposto a procedimenti fallimentari;
 - non ha violato il divieto di intestazione di cui all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 - non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza del trasporto e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché alle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
 - non è soggetto nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

_____,
(luogo)

_____,
(data)

(firma)

(La presente sottoscrizione non necessita di autentica)

REGISTRO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO

Compilazione giornaliera a cura del direttore delle piste

Data _____

Società _____

Comprensorio sciistico _____

Pista da sci o impianto a fune _____

Figure professionali utilizzate nel comprensorio sciistico:

Direttore delle piste

Nominativo - recapito telefonico _____

Sostituto del Direttore delle piste

Nominativo - recapito telefonico _____

Osservatore nivologico _____

Altro personale _____

Variazioni che si verificano nel corso della giornata:

Firmato:il Direttore delle piste

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Compilazione giornaliera a cura del direttore delle operazioni

Data/ora _____

Società _____

Comprensorio sciistico _____

Pista da sci o impianto a fune _____

DIRETTORE DELLE PISTE

.....

SITUAZIONE METEOROLOGICA AL MOMENTO DEL RILIEVO

Nuvoloso Tempo buono Pioggia Neve Vento (Barrare le voci significative)

NEVICATE NELLE ULTIME 24 ORE cm

ANDAMENTO TEMPERATURA DELL'ARIA NELLE ULTIME 24 ORE

In diminuzione In forte diminuzione Stabile In aumento In forte aumento

ACCUMULI EOLICI NELLE ULTIME 24 ORE No Si

SITUAZIONE VALANGHIVA NELLE ULTIME 24 ORE

Nulla Ridotta Rilevante

PROVE EFFETTUATE

Prova Blocco Profilo penetrometrico Lettura Distacco stratigrafica slittamento stratigrafico completo paline artificiali

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA:

TIPO DI PROCEDURA DECISIONALE ADOTTATA:

Firmato:il Direttore delle piste _____

Importi comprovanti l'avvenuto deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa – fideiussoria.

Documentazione di cui al paragrafo 2.7.c)

- €25.000 per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, ascensori inclinati, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilati;
- € 10.000 per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilati;
- €5.000 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri quali sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata superiore a 500 m e € 2.500 per linee di lunghezza inferiore.

Il versamento di cui sopra deve essere effettuato a mezzo di regolare fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

La fideiussione bancaria ovvero la polizza fideiussoria deve contenere, tra l'altro, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la clausola di incondizionata validità fino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte della Regione.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE FUNIVIARIE

BOZZA DEL

Disciplinare di concessione per la costruzione e l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata " _____ (_____) - _____ (_____)" in Comune di _____.

tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, partita IVA n. 00368440079 in persona del Capo Servizio del Servizio infrastrutture funiviarie (SIF), ing. Giuliano Zoppo, nato ad Aosta il 19 agosto 1972, in virtù della delega del Presidente della Regione in data _____ (prot. n. _____)

e

la società _____ con sede legale in Comune di _____ Via/Fraz. _____ n. _____, codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____, nella persona del sig. _____, nato a _____ (prov. ___) il _____ in qualità di _____

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto della concessione)

La società _____, proprietaria dell'impianto, assume a proprie spese, rischio e pericolo e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la costruzione e l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata " _____ (_____) - _____ (_____)", da realizzarsi mediante _____, nel Comune di _____, con le caratteristiche generali indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____ di rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio, oppure nell'atto di approvazione del progetto esecutivo in caso di successive modifiche del medesimo.

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme contenute nella legge regionale 18 aprile 2008, n. 20, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno essere emanate in materia, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei sopraindicati provvedimenti approvativi.

La Società concessionaria è inoltre tenuta all'osservanza delle norme inerenti alla costruzione ed all'esercizio di impianti a fune.

La Società concessionaria non può introdurre nessuna variazione al progetto, in base al quale viene accordata la concessione. Qualsiasi modificazione che il concessionario intendesse apportare al primitivo progetto, dovrà essere approvata preventivamente dal Servizio infrastrutture funiviarie.

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi generali e particolari previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 2

(Cauzione)

A garanzia dell'obbligo assunto per la realizzazione e l'esercizio della linea, il concessionario ha depositato, a titolo di cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa n. _____ in data _____, rilasciata da _____ per l'importo di euro _____ (in lettere _____/00).

La cauzione non può essere restituita prima dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto, previo in ogni caso il rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente concedente.

Art. 3

(Apertura al pubblico esercizio)

L'impianto non può essere aperto al pubblico esercizio senza la preventiva autorizzazione del Servizio infrastrutture funiviarie.

Tale autorizzazione è subordinata al superamento delle prescrizioni riportate nella lettera di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e di autorizzazione ai lavori (prot. n. _____ del _____), nonché delle prescrizioni di tipo A contenute nel verbale di collaudo.

Il concessionario è tenuto a comunicare la data di effettivo inizio dell'esercizio al Servizio infrastrutture funiviarie.

Le visite di controllo disposte dal SIF, in ordine alla sorveglianza dei lavori interessanti l'impianto, come quella di collaudo e di controllo, non esonerano in alcun modo il concessionario da responsabilità derivanti dall'inosservanza delle vigenti disposizioni in ordine alla costruzione ed all'esercizio della linea stessa.

Art. 4

(Personale)

Il direttore di esercizio deve essere riconosciuto idoneo dall'Ente concedente, per quanto di sua competenza, in relazione ai requisiti previsti dalla legislazione vigente.

L'Ente concedente ha la facoltà di revocare la nomina del medesimo qualora vengano meno i requisiti di idoneità di cui sopra.

Il capo servizio deve essere riconosciuto idoneo dall'Ente concedente, per quanto di sua competenza, in relazione ai requisiti previsti dalla legislazione vigente.

E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto pubblico. Tutte le variazioni inerenti al personale addetto alla linea dovranno essere tempestivamente segnalate alla struttura regionale competente.

Art. 5

(Durata)

La presente concessione ha validità per _____ (in lettere _____) anni a partire dalla data dell'atto autorizzativo di apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

Art. 6

(Vigilanza)

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dei funzionari dell'Ente concedente che svolgano le proprie attività di vigilanza e di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze. A tal fine i predetti soggetti hanno libero percorso ed accesso sugli impianti e loro pertinenze, previa esibizione di apposita tessera di servizio. Il concessionario è inoltre tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza, tutti gli atti e documenti attinenti al servizio che dovessero venire richiesti.

Art. 7

(Cessione della concessione e vicende modificative della concessione)

E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale della concessione senza la preventiva approvazione dell'Ente concedente.

Art. 8

(Tariffe e orari)

Per le sole linee di prima categoria, il concessionario ha l'obbligo di osservare le tariffe approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, in coerenza con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Per le linee di tutte le categorie, il concessionario si obbliga a pubblicare e a diffondere a proprie spese l'orario e le condizioni di esercizio dell'impianto, nonché tutte le informazioni utili alla clientela. In particolare, si obbliga ad esporre al pubblico le tariffe, in tutte le stazioni di accesso agli impianti dotate di biglietteria, e l'orario alla partenza dell'impianto in luogo facilmente visibile all'utenza.

Art. 9

(Visite periodiche)

Il Servizio infrastrutture funiviarie esegue periodicamente controlli funzionali e visite ispettive sugli impianti, con periodicità stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____ relativa alle disposizioni e modalità attuative della legge regionale 20/2008.

Le visite periodiche, nonché gli altri eventuali controlli predisposti dal SIF durante l'esercizio, non esonerano in alcun modo né il direttore di esercizio né il concessionario dalle responsabilità che a loro rispettivamente competono, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ordine all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto.

Art. 10

(Assicurazione e malleveria verso terzi)

Il concessionario si obbliga ad assicurarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 della legge regionale 20/2008, secondo i massimali descritti nell'allegato 6 della deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____.

Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione regionale e gli Enti o le persone proprietarie dei fondi interessati dall'impianto o dai lavori di costruzione e/o modifica da tutti i danni che possono verificarsi durante la costruzione medesima e/o durante l'esercizio dell'impianto stesso.

Il concessionario si obbliga inoltre ad estromettere l'Amministrazione regionale da qualunque causa che possa essere intentata in seguito alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Art. 11

(Modalità e regolamento di esercizio)

L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità previste nel regolamento di esercizio, di cui alle vigenti norme tecniche di sicurezza, approvato dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune.

Il regolamento di esercizio deve essere redatto secondo schemi predisposti per le differenti tipologie di impianto con l'osservanza delle disposizioni riportate dai regolamenti tecnici generali o speciali per una migliore garanzia di sicurezza e regolarità del pubblico servizio. Il personale in servizio deve essere a perfetta conoscenza del regolamento di esercizio. Il testo integrale delle disposizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

Il concessionario deve comunicare tempestivamente all'Ente concedente, qualsiasi incidente o causa che abbia impedito il regolare svolgimento dell'esercizio o diminuito il livello di sicurezza.

Art. 12

(Sospensione dell'esercizio)

Al SIF spetta la facoltà di far sospendere, in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza, l'esercizio dell'impianto, oltre a quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale n. 20/2008.

Art. 13

(Spese di stipula e registrazione)

Le spese di stipula del presente atto sono tutte indistintamente a carico del concessionario. Il presente disciplinare verrà registrato solo in caso d'uso con il beneficio dell'imposta in misura fissa.

Letto, approvato e sottoscritto

Saint-Christophe, lì _____

per la Società concessionaria

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie.
(Documentazione di cui al paragrafo 2.14.b)**

1. I minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono stabiliti, per tipologia di impianti, per le somme non inferiori alle seguenti:

a) funivie bifune a va e vieni, funicolari ed impianti assimilabili:

- 1) danni a cose e/o animali €600.000
- 2) danni a persone €2.500.000
- 3) catastrofe $\text{€}C \times N \times 250.000$

dove:

$C = 0,30$ per impianti fino a 35 persone per veicolo

$C = 0,25$ per impianti da 35 a 70 persone per veicolo

$C = 0,20$ per impianti da 70 e oltre persone per veicolo

N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa

b) funivie monofune ad amm. automatico dei veicoli ed impianti assimilabili:

- 1) danni a cose e/o animali €600.000
- 2) danni a persone €2.500.000
- 3) catastrofe $\text{€}C \times N \times 100.000$

dove:

$C = 0,30$ per impianti fino a 250 persone in linea di salita e di discesa

$C = 0,25$ per impianti da 251 a 350 persone in linea di salita e di discesa

$C = 0,20$ per impianti con oltre 350 persone in linea di salita e di discesa

N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa

c) funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili:

- 1) danni a cose e/o animali €600.000
- 2) danni a persone €2.500.000
- 3) catastrofe:
 - €2.500.000 per impianti con massimo di 100 persone in linea di salita e di discesa;
 - €3.500.000 per impianti con oltre 100 persone in linea di salita e di discesa;

d) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili:

- 1) danni a cose e/o animali €250.000;
- 2) danni a persone €2.500.000;
- 3) catastrofe €2.500.000.

Allegato 7)

Domanda per la modifica della concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico esistente. Domanda di cui al paragrafo 4.2

marca da bollo di €14,62

DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: Domanda per la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico esistente

(tipologia dell'impianto per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata: " _____ (____) - _____ (____)",
(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)
in Comune di _____ della società _____.

Il sottoscritto sig. _____, nato a _____
(prov. ____) il _____ residente in Comune di _____,
Via/Fraz. _____ n. _____,
in qualità di _____
(indicare la funzione di legale rappresentanza)

della società _____
(indicare ragione sociale e forma giuridica dell'impresa)

con sede legale in Comune di _____ Via/Fraz. _____ n. _____,
codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____,

C H I E D E

- ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico denominata:
" _____ (____) - _____ (____)",
(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

tipologia: _____
(indicare tipologia dell'impianto per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

in Comune di _____, secondo il progetto esecutivo di variante allegato, le cui modifiche consistono in: _____, nonché la fissazione del termine massimo consentito per la realizzazione dell'opera.

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica prescritta:

- a) progetto di modifica dell'impianto;
- b) relazione tecnica giustificativa sulla necessità e opportunità dell'iniziativa proposta.

Allega, inoltre, alla presente la seguente documentazione amministrativa:

- a) dichiarazione dei requisiti soggettivi del concessionario (Allegato 1).

Dichiara che, su richiesta, la documentazione di rito sarà integrata con gli altri atti all'uopo necessari.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

* varianti che comportano modifiche della concessione e alle quali si applicano, per quanto necessario, le procedure previste per gli impianti di nuova costruzione:

- a) lavori che comportino modifiche allo stato dei luoghi, quali lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, o la costruzione di una nuova stazione;
- b) aumento o la diminuzione delle prestazioni (velocità massima e potenzialità di trasporto) in misura superiore al 20%, rispetto ai valori approvati nella prima deliberazione di concessione;
- c) qualunque altra modifica tecnica all'impianto ritenuta rilevante dal SIF nei riguardi delle modalità del trasporto o delle finalità della linea.

Domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione. Domanda di cui al paragrafo 5.2

marca da bollo di €14,62

DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MAGGIO

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: Domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico esistente

(tipologia dell'impianto per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____ veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata: " _____ (____) - _____ (____)",
(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)
in Comune di _____ della società _____.

Il sottoscritto sig. _____, nato a _____ (prov. _____) il _____ residente in Comune di _____,

Via/Fraz. _____ n. _____,

in qualità di _____
(indicare la funzione di legale rappresentanza)

della società _____
(indicare ragione sociale e forma giuridica dell'impresa)

con sede legale in Comune di _____ Via/Fraz. _____ n. _____,

codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____,

C H I E D E

- ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico denominata: " _____ (____) - _____ (____)",
(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

tipologia: _____

(indicare tipologia dell'impianto per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____ veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

in Comune di _____, secondo il progetto esecutivo di variante allegato, le cui modifiche consistono in:

_____,
nonché la fissazione del termine massimo consentito per la realizzazione dell'opera.

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica prescritta:

- a) progetto esecutivo di modifica dell'impianto;
- b) relazione tecnica giustificativa sulla necessità e opportunità dell'iniziativa proposta.

Allega, inoltre, alla presente la seguente documentazione amministrativa:

- a) dichiarazione dei requisiti soggettivi del concessionario (Allegato 1).

Dichiara che, su richiesta, la documentazione di rito sarà integrata con gli altri atti all'uopo necessari.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

**Domanda di attribuzione qualifica di “incaricato di pubblico servizio”
Domanda di cui al paragrafo 8.2**

marca da bollo di €14,62

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: sig. _____, dipendente a tempo
determinato/indeterminato della società _____ in
Comune di _____.
Domanda per l’attribuzione della qualifica di “incaricato di pubblico servizio”
dal _____ al _____.

Il sottoscritto _____, nato a _____ (prov.
_____)
residente in _____ Via/Fraz. _____, in
qualità di _____ della società _____

C H I E D E

ai sensi dell’art. 35 comma 10 della legge regionale 20/2008, che al signor
_____, nato a _____ il _____
residente a _____, personale dipendente a tempo
determinato/indeterminato della suddetta Società, sia attribuita la qualifica di “incaricato di
pubblico servizio” per il periodo dal _____ al _____.

Distinti saluti.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI
Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: dichiarazione.

La sottoscritta _____
(denominazione compagnia di Assicurazioni)
con sede legale in _____,
codice fiscale/partita IVA/Reg. Imprese n. _____,
in persona del sig. _____,
in qualità di _____

D I C H I A R A

che l'esercizio degli impianti sotto elencati:

é coperto dalla/e polizza/e assicurativa/e
n. _____ e n. _____,
emessa/e dalla sottoscritta compagnia assicurativa in data _____
e con scadenza a tutto il _____,
contratta/e dalla società _____, concessionario/sub
concessionario, con sede in _____.

In particolare dichiara, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 20 del 18 aprile 2008, che sono coperti i danni a persone e cose terze derivanti:

- da fatto proprio del concessionario e de suoi dipendenti,
- da fatto del personale anche della pubblica amministrazione avente funzioni di ispezione e controllo,
- da fatto del personale anche non dipendente (di imprese terze) avente funzione di manutenzione,
- da fatto dei soggetti a qualunque titolo partecipanti alle operazioni di evacuazione della linea o di soccorso,

Nei limiti delle condizioni tutte di polizza.

Dichiara, inoltre, che i massimali sono i seguenti:

- per danni a cose e/o animali	euro 15.000.000,00/25.000.000,00
- per danni a persone	euro 15.000.000,00/25.000.000,00
- catastrofe	euro 15.000.000,00/25.000.000,00

Distinti saluti.

(data)

(firma)